



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 24 aprile 2014 (05.05)

8306/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0136 (COD)**

**CODEC 947
AGRI 261
VETER 41
AGRILEG 82
ANIMAUX 21
SAN 154
PE 222**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

I. INTRODUZIONE

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha presentato una relazione contenente 334 emendamenti (emendamenti 1-334) alla proposta di regolamento. Inoltre:

- il gruppo politico Verts/ALE ha presentato tre emendamenti (emendamenti 335-337);
- il gruppo politico GUE/NGL ha presentato dieci emendamenti (emendamenti 338-351).

II. DISCUSSIONE

Una sintesi della discussione congiunta, svoltasi il 14 aprile 2014, figura nel documento 8304/14.

III. VOTAZIONE

Nella votazione del 15 aprile 2014, il Parlamento ha votato l'adozione di 331 emendamenti alla proposta della Commissione (emendamenti 1-54, 56-236 e 239-334).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Sanità animale *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0260),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, paragrafo 3 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0124/2013),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2013¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per la pesca (A7-0129/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla *sanità animale*

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla *prevenzione e al controllo
delle malattie degli animali trasmissibili
tra animali o agli uomini*

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'impatto delle malattie degli animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia.

Emendamento

(1) L'impatto delle malattie degli animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia *e può avere ripercussioni notevoli sulla salute pubblica e sulla sicurezza alimentare.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Come dimostrato dalle recenti esperienze, le malattie animali trasmissibili possono avere un impatto significativo anche sulla sanità pubblica, come ad esempio nel caso dell'influenza aviaria e della salmonella.

Emendamento

(2) Come dimostrato dalle recenti esperienze, le malattie animali trasmissibili possono avere un impatto significativo anche sulla sanità pubblica *e sulla sicurezza alimentare*, come ad esempio nel caso dell'influenza aviaria e della salmonella.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Un adeguato controllo delle malattie infettive degli animali, comprese le zoonosi, è un prerequisito per un mercato unico funzionante per il commercio di animali vivi, prodotti di origine animale e alimenti.

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi in materia di benessere animale garantendo che non vengano inflitti dolore e sofferenze inutili. Tali norme si basano su prove scientifiche e possono contribuire a migliorare la salute degli animali.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È necessario, per garantire la migliore leggibilità della normativa, e dunque anche la sua corretta e piena applicazione, individuare un criterio e un principio di organizzazione degli atti delegati e di esecuzione che saranno adottati in attuazione del presente regolamento.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) "Prevenire è meglio che curare" è stata adottata dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 settembre 2007¹¹. Essa mira a **concentrarsi** maggiormente sulle misure preventive, sulla sorveglianza delle malattie, sulla lotta alle malattie e sulla ricerca, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie degli animali e di minimizzare l'impatto dell'insorgenza dei focolai. Propone l'adozione di un quadro normativo unico e semplificato in materia di sanità animale, assicurando la convergenza con le norme internazionali e un risoluto impegno a favore di criteri rigorosi nel campo della sanità animale.

¹¹ COM (2007) 539 def.

Emendamento

(6) La strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013) "Prevenire è meglio che curare" è stata adottata dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 settembre 2007¹¹. Essa mira a **promuovere la sanità animale concentrandosi** maggiormente sulle misure preventive, sulla sorveglianza delle malattie, sulla lotta alle malattie e sulla ricerca, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie degli animali e di minimizzare l'impatto dell'insorgenza dei focolai. Propone l'adozione di un quadro normativo unico e semplificato in materia di sanità animale, assicurando la convergenza con le norme internazionali e un risoluto impegno a favore di criteri rigorosi nel campo della sanità animale.

¹¹ COM (2007) 539 def.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La comunicazione della Commissione su una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea sottolinea che in relazione agli agenti patogeni contagiosi, che possono facilmente diffondersi da un'azienda a un'altra, è opportuno adottare un metodo congiunto riguardo alle misure relative alla prevenzione e alla bioprotezione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Nel definire tali norme di sanità animale è essenziale tener conto del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, **benessere degli animali**, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, aspetti economici, sociali e **culturali**.

Emendamento

(9) Nel definire tali norme di sanità animale è essenziale tener conto del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, aspetti economici, sociali, **culturali e, specialmente, benessere degli animali, vista l'interdipendenza tra il benessere degli animali e la sanità animale.**

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento stabilisce norme di sanità animale distinte per gli animali terrestri e acquatici. La direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie stabilisce norme specifiche per gli animali acquatici. Nella maggior parte dei casi tuttavia i principi fondamentali di buona governance in materia di sanità animale si applicano ad entrambi i gruppi di specie animali. Di conseguenza *il campo* di applicazione del presente regolamento *deve coprire* gli animali sia terrestri che acquatici e allineare tali norme di sanità animale, ove opportuno. Tuttavia, per certi aspetti, in particolare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e la tracciabilità e gli spostamenti degli animali nell'Unione, il presente regolamento è

Emendamento

(19) La normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento stabilisce norme di sanità animale distinte per gli animali terrestri e acquatici. La direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie stabilisce norme specifiche per gli animali acquatici. Nella maggior parte dei casi tuttavia i principi fondamentali di buona governance in materia di sanità animale **e di buone pratiche di allevamento** si applicano ad entrambi i gruppi di specie animali. Di conseguenza *l'ambito* di applicazione del presente regolamento *dovrebbe includere* gli animali sia terrestri che acquatici e allineare tali norme di sanità animale, ove opportuno. Tuttavia, per certi aspetti, in particolare la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e la tracciabilità e gli spostamenti degli animali

coerente con l'approccio adottato in passato, che consisteva nel definire gruppi diversi di norme di sanità animale per gli animali terrestri e acquatici, in virtù della diversità del loro ambiente, e prescrizioni diverse in materia di protezione della salute.

nell'Unione, il presente regolamento è coerente con l'approccio adottato in passato, che consisteva nel definire gruppi diversi di norme di sanità animale per gli animali terrestri e acquatici, in virtù della diversità del loro ambiente, e prescrizioni diverse in materia di protezione della salute.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Inoltre, le misure di prevenzione e lotta a ciascuna malattia animale trasmissibile *devono* essere "su misura" per adattarsi al suo profilo epidemiologico unico e fronteggiare le sue conseguenze. Ciò significa che le norme di prevenzione e lotta *devono* essere specifiche per ciascuna malattia trasmissibile.

Emendamento

(24) Inoltre, le misure di prevenzione e lotta a ciascuna malattia animale trasmissibile *dovrebbero* essere "su misura" per adattarsi al suo profilo epidemiologico unico e fronteggiare le sue conseguenze. Ciò significa che le norme di prevenzione e lotta *dovrebbero* essere specifiche per ciascuna malattia trasmissibile ***e che dovrebbe essere prestata massima attenzione alle diverse condizioni regionali.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Nuovi pericoli associati a determinate malattie o specie possono emergere in particolare in seguito a cambiamenti ambientali, climatici, delle pratiche di allevamento, delle tradizioni agricole, ma anche a mutamenti sociali. Il progresso scientifico può anche portare a nuove conoscenze e a una maggiore consapevolezza delle malattie esistenti. ***Inoltre***, malattie e specie che attualmente sono importanti potrebbero diventare marginali in futuro. Pertanto *il campo* di applicazione del presente regolamento *deve* essere ampio e le norme stabilite *devono* concentrarsi sulle malattie che hanno

Emendamento

(30) Nuovi pericoli associati a determinate malattie o specie possono emergere in particolare in seguito a cambiamenti ambientali, climatici, delle pratiche di allevamento, delle tradizioni agricole, ma anche a mutamenti sociali ***e a cambiamenti nei rapporti economici e di scambio commerciale all'interno e all'esterno dell'Unione. Talune malattie oggi diffuse in zone territorialmente limitate, se non eradiccate totalmente, potrebbero espandersi e causare danni all'economia di aree più vaste. Inoltre***, il progresso scientifico può anche portare a nuove conoscenze e a una maggiore

grande rilevanza pubblica. L'OIE, con il sostegno della Commissione europea, ha sviluppato un sistema di messa in ordine di priorità e di classificazione delle malattie e ha pubblicato uno studio sull'"elencazione e la classificazione delle malattie degli animali prioritarie, comprese quelle trasmissibili all'uomo"²³ e sviluppato uno strumento per tale esercizio. È opportuno che il presente regolamento introduca tale approccio nella normativa dell'Unione.

²³ <http://www.oie.int/en/support-to-oie-members/global-studies/categorisation-of-animal-diseases/>.

consapevolezza delle malattie esistenti. ***D'altro canto***, malattie e specie che attualmente sono importanti potrebbero diventare marginali in futuro. Pertanto *l'ambito* di applicazione del presente regolamento *dovrebbe* essere ampio e le norme stabilite *dovrebbero* concentrarsi sulle malattie che hanno grande rilevanza pubblica. L'OIE, con il sostegno della Commissione europea, ha sviluppato un sistema di messa in ordine di priorità e di classificazione delle malattie e ha pubblicato uno studio sull'"elencazione e la classificazione delle malattie degli animali prioritarie, comprese quelle trasmissibili all'uomo"²³ e sviluppato uno strumento per tale esercizio. È opportuno che il presente regolamento introduca tale approccio nella normativa dell'Unione.

²³ <http://www.oie.int/en/support-to-oie-members/global-studies/categorisation-of-animal-diseases/>.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) ***Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento in relazione alle malattie animali trasmissibili a livello di Unione***, è necessario redigere un elenco armonizzato delle malattie animali trasmissibili ("malattie elencate"). È ***quindi*** opportuno conferire alla Commissione ***competenze di esecuzione per la redazione*** di tale elenco.

Emendamento

(31) È necessario redigere un elenco armonizzato delle malattie animali trasmissibili ("malattie elencate"), ***che figuri in una tabella allegata al presente regolamento. In conformità dell'articolo 290 TFUE***, è opportuno conferire alla Commissione ***il potere di adottare leggi a modifica o a integrazione*** di tale elenco.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Le norme del presente regolamento di prevenzione e lotta a una malattia animale trasmissibile specifica *devono* applicarsi alle specie animali che possono trasmettere la malattia in questione, in quanto passibili di contrarla o in qualità di vettori. ***Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento***, è necessario redigere un elenco armonizzato delle specie cui vanno applicate a livello di Unione le misure relative a malattie elencate specifiche ("specie elencate") ***ed è opportuno conferire alla Commissione le competenze di esecuzione per redigere tale elenco.***

Emendamento

(35) Le norme del presente regolamento di prevenzione e lotta a una malattia animale trasmissibile specifica *dovrebbero* applicarsi alle specie animali che possono trasmettere la malattia in questione, in quanto passibili di contrarla o in qualità di vettori. È ***pertanto*** necessario redigere un elenco armonizzato delle specie cui vanno applicate a livello di Unione le misure relative a malattie elencate specifiche ("specie elencate") ***e che dovrebbero figurare in una tabella allegata al presente regolamento. In conformità dell'articolo 290 TFUE***, è opportuno conferire alla Commissione ***il potere di adottare leggi a modifica o a integrazione di tale elenco.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) In base all'importanza e all'impatto di una malattia elencata, alla sua distribuzione, prevalenza e incidenza nell'Unione e alla disponibilità di misure di prevenzione e lotta a tale malattia elencata, una categoria diversa di norme specifiche di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento *deve* applicarsi in modo coerente e uniforme a ciascuna malattia elencata.

Emendamento

(36) In base all'importanza e all'impatto di una malattia elencata, alla sua distribuzione, prevalenza e incidenza nell'Unione, ***al suo rischio di propagazione*** e alla disponibilità di misure di prevenzione e lotta a tale malattia elencata, una categoria diversa di norme specifiche di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento *dovrebbe* applicarsi in modo coerente e uniforme a ciascuna malattia elencata.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) ***Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento in relazione alle misure di prevenzione e lotta alle malattie applicabili alle malattie elencate, è necessario determinare l'applicabilità a livello di Unione delle norme di cui al presente regolamento alle malattie elencate. È quindi opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per la determinazione di quali malattie elencate devono essere oggetto di quali norme.***

Emendamento

(37) È necessario determinare l'applicabilità a livello di Unione delle norme di cui al presente regolamento alle malattie elencate, ***da formulare in un elenco. Tale elenco dovrebbe essere tenuto e aggiornato in una tabella figurante in un allegato al presente regolamento. In conformità dell'articolo 290 TFUE, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare leggi a modifica o a integrazione di tale elenco.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia che lavorano con gli animali sono nella posizione migliore per osservare e garantire la salute degli animali e dei prodotti sotto la loro responsabilità. *Devono* pertanto essere i principali responsabili dell'attuazione di misure di prevenzione e lotta alla diffusione di malattie tra gli animali e i prodotti sotto la loro responsabilità.

Emendamento

(38) Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia che lavorano con gli animali sono nella posizione migliore per osservare e garantire la salute degli animali e dei prodotti sotto la loro responsabilità. *Dovrebbero* pertanto essere i principali responsabili dell'attuazione di misure di prevenzione e lotta alla diffusione di malattie tra gli animali e i prodotti sotto la loro responsabilità ***e contribuire, a livello individuale e collettivo, allo sviluppo delle migliori prassi in materia di sanità animale.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Le conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la bioprotezione, il trattamento e la lotta, sono un presupposto per una gestione efficiente della sanità animale e indispensabili per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali. Gli operatori e gli altri professionisti degli animali *devono* dunque acquisire tali conoscenze ove opportuno. Esse possono essere acquisite in vari modi, per esempio con l'istruzione formale, ma anche attraverso il sistema di consulenza aziendale esistente nel settore agricolo o tramite la formazione informale, alla quale le organizzazioni degli agricoltori e altri organismi nazionali ed europei possono dare un contributo prezioso. Il presente regolamento *deve* riconoscere anche queste modalità alternative di acquisizione di tali conoscenze.

Emendamento

(41) Le conoscenze in materia di sanità animale, compresi i sintomi e le conseguenze delle malattie, e i possibili mezzi di prevenzione, inclusi la bioprotezione, il trattamento e la lotta, sono un presupposto per una gestione efficiente della sanità animale e indispensabili per assicurare la diagnosi precoce delle malattie degli animali. Gli operatori e gli altri professionisti degli animali *dovrebbero* dunque acquisire tali conoscenze ove opportuno. Esse possono essere acquisite in vari modi, per esempio con l'istruzione formale, ma anche attraverso il sistema di consulenza aziendale esistente nel settore agricolo o tramite la formazione informale, alla quale le organizzazioni degli agricoltori e altri organismi nazionali ed europei possono dare un contributo prezioso. Il presente regolamento *dovrebbe* riconoscere anche queste modalità alternative di acquisizione di tali conoscenze. ***Analogamente, ma tenendo delle posizioni diverse e dei diversi livelli di responsabilità, può dirsi per i detentori di animali da compagnia.***

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Considerando 46**

Testo della Commissione

(46) A causa delle risorse limitate, l'autorità competente non sempre riesce a svolgere tutte le attività che è tenuta a svolgere a norma del presente regolamento. Per questo motivo è necessario fornire una base giuridica che la autorizzi a delegare lo svolgimento di tali attività ai veterinari. Al fine di garantire che siano stabilite le condizioni necessarie per l'applicazione generale delle misure di prevenzione e lotta alle malattie in tutta l'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo

Emendamento

(46) A causa delle risorse limitate, l'autorità competente non sempre riesce a svolgere tutte le attività che è tenuta a svolgere a norma del presente regolamento. Per questo motivo è necessario fornire una base giuridica che la autorizzi a delegare lo svolgimento di tali attività ai veterinari ***o ad altri professionisti qualificati. Per lo stesso motivo è di fondamentale importanza che questi veterinari e professionisti siano estranei a qualsiasi conflitto di interesse.*** Al fine di garantire che siano stabilite le condizioni necessarie

290 *del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, riguardo alla delega dello svolgimento di queste attività ai veterinari e all'opportuna formazione di questi ultimi.

per l'applicazione generale delle misure di prevenzione e lotta alle malattie in tutta l'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 *TFUE*, riguardo alla delega dello svolgimento di queste attività ai veterinari e all'opportuna formazione di questi ultimi.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

(47) Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, le altre parti interessate e i partner commerciali. Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in modo chiaro e trasparente. L'autorità competente *deve* dunque fare quanto opportuno per mantenere il pubblico informato, soprattutto quando vi sono ragionevoli motivi per sospettare che gli animali o i prodotti possano costituire un rischio per la sanità pubblica o animale e quando un caso è di interesse pubblico.

Emendamento

(47) Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, ***i veterinari, i professionisti della sanità animale***, le altre parti interessate e i partner commerciali. Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in modo chiaro e trasparente. L'autorità competente *dovrebbe* dunque fare quanto opportuno per mantenere il pubblico informato, soprattutto quando vi sono ragionevoli motivi per sospettare che gli animali o i prodotti possano costituire un rischio per la sanità pubblica o animale, ***la sicurezza alimentare o l'ambiente***, e quando un caso è di interesse pubblico.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) La diagnosi precoce e una catena chiara di notifica e di comunicazione delle malattie sono fondamentali per una lotta efficace alle malattie. Al fine di garantire una risposta efficace e rapida ogni sospetto o conferma di focolaio di determinate

Emendamento

(49) La diagnosi precoce e una catena chiara di notifica e di comunicazione delle malattie sono fondamentali per una lotta efficace alle malattie. Al fine di garantire una risposta efficace e rapida ogni sospetto o conferma di focolaio di determinate

malattie elencate va immediatamente notificato ***all'autorità competente***. Tali obblighi di notifica *devono* applicarsi a ***qualsiasi persona fisica o giuridica, per garantire che nessun focolaio passi inosservato***.

malattie elencate va immediatamente notificato ***ai veterinari o ai professionisti della sanità degli animali acquatici***. ***Allo stesso tempo è necessario garantire che un approccio professionale alla notifica e alla comunicazione eviti di creare allarmi sanitari infondati***. Tali obblighi di notifica *dovrebbero* pertanto applicarsi a ***tutti gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia***.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Gli operatori osservano regolarmente i loro animali e sono nella posizione migliore per individuare le mortalità anomale o altri sintomi di malattie gravi. Essi sono quindi fondamentali per qualsiasi sorveglianza ed indispensabili per la sorveglianza realizzata dall'autorità competente.

Emendamento

(57) Gli operatori osservano regolarmente i loro animali e sono nella posizione migliore per individuare le mortalità anomale o altri sintomi di malattie gravi. Essi sono quindi fondamentali per qualsiasi sorveglianza ed indispensabili per la sorveglianza realizzata dall'autorità competente. ***Nel contesto del presente regolamento e per quanto riguarda gli animali selvatici, anche il ruolo dei cacciatori dovrebbe essere riconosciuto come fondamentale nel monitoraggio delle malattie grazie alla loro esperienza e conoscenza delle malattie che colpiscono gli animali selvatici. Allo stesso modo anche le associazioni venatorie e i titolari dei diritti di caccia potrebbero integrare il lavoro di osservazione degli animali selvatici svolto dagli operatori.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 63

Testo della Commissione

(63) Gli Stati membri non indenni o non notoriamente indenni dalle malattie elencate oggetto di misure di eradicazione a norma del presente regolamento *devono* essere tenuti a elaborare programmi di

Emendamento

(63) Gli Stati membri non indenni o non notoriamente indenni dalle malattie elencate oggetto di misure di eradicazione a norma del presente regolamento *dovrebbero* essere tenuti a elaborare

eradicazione obbligatoria per eradicare tali malattie nel caso in cui l'eradicazione sia obbligatoria nell'Unione *o avere la possibilità di elaborare programmi di eradicazione volontaria per eradicare tali malattie nel caso in cui l'eradicazione sia prevista, ma non obbligatoria, nell'Unione. Per garantire condizioni uniformi di applicazione generale in tutta l'Unione, è necessario stabilire prescrizioni armonizzate per tali programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria. Al fine di garantire un'eradicazione efficace delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo agli obiettivi delle strategie di lotta alle malattie, alle misure di lotta alle malattie nel quadro dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria e alle prescrizioni di tali programmi.*

programmi di eradicazione obbligatoria per eradicare tali malattie nel caso in cui l'eradicazione sia obbligatoria nell'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(63 bis) Vi sono d'altro canto malattie che preoccupano l'Unione ma per le quali non è necessario imporre agli Stati membri l'eradicazione. Gli Stati membri hanno la possibilità di istituire programmi volontari di eradicazione di queste malattie qualora ritengano importante agire in tal senso. Tali programmi volontari di eradicazione sarebbero riconosciuti a livello dell'Unione e comporterebbero l'attuazione di pertinenti misure di controllo delle malattie. Possono inoltre consentire allo Stato membro, previa approvazione della Commissione, di esigere determinate garanzie in caso di ingresso di animali provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, come ulteriori analisi per rilevare la presenza di tali malattie e

garanzie circa i risultati di tali analisi in un certificato di circolazione. I loro programmi possono anche essere ammissibili a un contributo finanziario dell'Unione se la malattia figura nell'elenco del [nuovo regolamento finanziario] e previa presentazione di domanda di finanziamento.

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Considerando 63 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(63 ter) Per garantire condizioni uniformi di applicazione generale in tutta l'Unione, è necessario stabilire prescrizioni armonizzate per tali programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria. Al fine di garantire un'effettiva eradicazione delle malattie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda gli obiettivi delle strategie di lotta alle malattie, le misure di lotta alle malattie nel quadro dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria e le prescrizioni di tali programmi.

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Considerando 75**

Testo della Commissione

Emendamento

(75) Tuttavia, le strategie di lotta ad alcune malattie animali trasmissibili richiedono il divieto o la restrizione dell'uso di alcuni medicinali veterinari, poiché il loro impiego ne ridurrebbe l'efficacia. Ad esempio, i sieri iperimmuni o gli agenti antimicrobici possono mascherare il manifestarsi di una malattia, rendere impossibile l'identificazione di un agente patogeno o rendere difficile una diagnosi rapida e differenziale e mettere così a

(75) Tuttavia, le strategie di lotta ad alcune malattie animali trasmissibili richiedono il divieto o la restrizione dell'uso di alcuni medicinali veterinari, poiché il loro impiego ne ridurrebbe l'efficacia. Ad esempio, i sieri iperimmuni o gli agenti antimicrobici possono mascherare il manifestarsi di una malattia, rendere impossibile l'identificazione di un agente patogeno o rendere difficile una diagnosi rapida e differenziale e mettere così a

rischio la corretta individuazione della malattia.

rischio la corretta individuazione della malattia, ***esponendo a un rischio considerevole la salute pubblica e animale.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 76

Testo della Commissione

(76) Tuttavia, queste strategie di lotta possono variare notevolmente tra le diverse malattie elencate. Di conseguenza, il presente regolamento *deve* stabilire norme relative all'uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta ***alle*** malattie ***elencate*** e criteri armonizzati da considerare nel determinare se utilizzare o meno e le modalità di utilizzo dei vaccini, dei sieri iperimmuni e degli antimicrobici. Al fine di garantire un approccio flessibile e di tener conto delle specificità delle diverse malattie elencate e della disponibilità di cure efficaci, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 ***del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***, riguardo alle restrizioni, ai divieti o agli obblighi di utilizzare determinati medicinali veterinari nell'ambito della lotta ad alcune malattie ***elencate***. In caso di urgenza e per affrontare rischi emergenti dalle possibili conseguenze devastanti per la sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente, è opportuno consentire l'adozione di tali misure tramite procedura d'urgenza.

Emendamento

(76) Tuttavia, queste strategie di lotta possono variare notevolmente tra le diverse malattie elencate. Di conseguenza, il presente regolamento *dovrebbe* stabilire norme relative all'uso dei medicinali veterinari per la prevenzione e la lotta ***a*** ***determinate*** malattie e criteri armonizzati da considerare nel determinare se utilizzare o meno e le modalità di utilizzo dei vaccini, dei sieri iperimmuni e degli antimicrobici. Al fine di garantire un approccio flessibile e di tener conto delle specificità delle diverse malattie elencate e della disponibilità di cure efficaci, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 ***TFUE***, riguardo alle restrizioni, ai divieti o agli obblighi di utilizzare determinati medicinali veterinari nell'ambito della lotta ad alcune malattie. In caso di urgenza e per affrontare rischi emergenti dalle possibili conseguenze devastanti per la sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente, è opportuno consentire l'adozione di tali misure tramite procedura d'urgenza.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 79

Testo della Commissione

(79) È opportuno stabilire criteri per l'accesso prioritario alle risorse delle

Emendamento

(79) È opportuno stabilire criteri per l'accesso prioritario alle risorse delle

banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione per garantire la loro effettiva distribuzione nelle emergenze.

banche degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici dell'Unione per garantire la loro effettiva distribuzione nelle emergenze. *Allo stesso modo, per quegli Stati membri che non abbiano stabilito banche nazionali degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici o che riscontrino una disponibilità limitata delle scorte presso le banche dell'Unione, è opportuno stabilire criteri per l'accesso alle risorse degli altri Stati membri.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(85 bis) A norma della direttiva 2003/99/CE, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sulle tendenze e sulle fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici. Allo stesso modo, nell'ambito dei piani e del programma di controllo di cui al regolamento (UE) XX/201X sui controlli ufficiali e al regolamento (CE) n. 2160/2003 sulle zoonosi, gli Stati membri dovrebbero adottare misure strategiche per monitorare, prevenire e controllare altre malattie animali infettive, comprese quelle non elencate nell'allegato al presente regolamento. Tali misure dovrebbero includere una strategia di buona prassi zootecnica e di utilizzo responsabile dei medicinali veterinari.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(86 bis) Le misure di lotta alle malattie che si rendono necessarie nel caso di focolaio di una malattia possono avere

ripercussioni negative sulla biodiversità e sulla conservazione delle risorse genetiche degli animali da allevamento. Nel rispetto della convenzione sulla diversità biologica e della strategia dell'UE per la biodiversità, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione l'impatto sulla biodiversità e sulle risorse genetiche degli animali da allevamento all'atto di definire l'applicazione di misure di lotta alle malattie.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 87

Testo della Commissione

(87) La presenza di una delle malattie elencate nella fauna selvatica può costituire un rischio per la sanità pubblica e per la salute degli animali detenuti. Vanno pertanto stabilite norme speciali per le misure di lotta e di eradicazione delle malattie **nella** fauna selvatica, ove necessario.

Emendamento

(87) La presenza di una delle malattie elencate nella fauna selvatica può costituire un rischio per la sanità pubblica e per la salute degli animali detenuti, **o viceversa**. Vanno pertanto stabilite norme speciali per le misure di lotta e di eradicazione delle malattie **della** fauna selvatica, ove necessario, **o degli animali detenuti**.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 88

Testo della Commissione

(88) Per le malattie elencate che non sono così altamente contagiose e che sono oggetto di eradicazione obbligatoria, vanno attuate misure di lotta alle malattie per prevenire la diffusione di tali malattie elencate in particolare alle zone non infette. Tali misure possono tuttavia essere più limitate o diverse rispetto a quelle applicabili alle malattie elencate più pericolose. Il presente regolamento *deve* quindi recare norme speciali per tali malattie. Gli Stati membri che hanno avviato un programma di eradicazione volontaria *devono* anche attuare tali misure

Emendamento

(88) Per le malattie elencate che non sono così altamente contagiose e che sono oggetto di eradicazione obbligatoria, vanno attuate misure di lotta alle malattie per prevenire la diffusione di tali malattie elencate in particolare alle zone non infette. Tali misure possono tuttavia essere più limitate o diverse rispetto a quelle applicabili alle malattie elencate più pericolose. Il presente regolamento *dovrebbe* quindi recare norme speciali per tali malattie. Gli Stati membri che hanno avviato un programma di eradicazione volontaria *dovrebbero* anche attuare tali

di lotta alle malattie. Tuttavia, il livello e l'intensità delle misure di lotta alle malattie *devono* essere proporzionati e tener conto delle caratteristiche della malattia elencata in questione, della sua distribuzione e della sua importanza per lo Stato membro interessato e per l'Unione nel suo complesso.

misure di lotta alle malattie. Tuttavia, il livello e l'intensità delle misure di lotta alle malattie *dovrebbero* essere proporzionati e tener conto delle caratteristiche della malattia elencata in questione, della sua distribuzione e della sua importanza per lo Stato membro interessato *o la regione interessata* e per l'Unione nel suo complesso.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 105

Testo della Commissione

(105) Una serie di prescrizioni di base in materia di sanità animale si applicano agli animali trasferiti tra Stati membri. In particolare, gli animali non possono essere trasferiti da stabilimenti dove si sono verificati mortalità anomale o sintomi di malattie le cui cause non sono conosciute. Tuttavia le mortalità, anche anomale, connesse a procedure scientifiche autorizzate a norma della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e che non sono di origine infettiva connessa a malattie elencate, non *devono* costituire motivo per impedire gli spostamenti di animali intesi per scopi scientifici.

Emendamento

(105) Una serie di prescrizioni di base in materia di sanità animale si applicano agli animali trasferiti tra Stati membri. In particolare, gli animali non possono essere trasferiti da stabilimenti dove si sono verificati mortalità anomale o sintomi di malattie le cui cause non sono conosciute. Tuttavia le mortalità, anche anomale, connesse a procedure scientifiche autorizzate a norma della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e che non sono di origine infettiva connessa a malattie elencate, non *dovrebbero* costituire motivo per impedire gli spostamenti di animali intesi per scopi scientifici. ***Queste mortalità dovrebbero tuttavia essere registrate dall'autorità competente.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 108

Testo della Commissione

(108) Poiché le operazioni di raggruppamento degli ungulati e del pollame costituiscono un rischio particolarmente elevato di malattia, è opportuno elaborare norme specifiche nel

Emendamento

(108) Poiché le operazioni ***di spostamento e*** di raggruppamento degli ungulati e del pollame costituiscono un rischio particolarmente elevato di malattia, è opportuno elaborare norme specifiche nel

presente regolamento per proteggere la salute degli animali coinvolti e prevenire la diffusione delle malattie animali trasmissibili.

presente regolamento per proteggere la salute degli animali coinvolti e prevenire la diffusione delle malattie animali trasmissibili.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 111

Testo della Commissione

(111) Per finalità scientifiche, quali la ricerca o scopi diagnostici, in particolare quelle autorizzate a norma della direttiva 2010/63/UE, può essere necessario spostare animali che non soddisfano le prescrizioni generali in materia di sanità animale di cui al presente regolamento e che costituiscono un rischio maggiore per la sanità animale. Tali tipi di spostamenti non *devono* essere vietati o indebitamente limitati dalle disposizioni del presente regolamento, in quanto ciò potrebbe ostacolare attività di ricerca altrimenti autorizzate e ritardare i progressi scientifici. Tuttavia, è essenziale stabilire norme nel presente regolamento per garantire che gli spostamenti di tali animali avvengano in modo sicuro.

Emendamento

(111) Per finalità scientifiche, quali la ricerca o scopi diagnostici, in particolare quelle autorizzate a norma della direttiva 2010/63/UE, può essere necessario spostare animali che non soddisfano le prescrizioni generali in materia di sanità animale di cui al presente regolamento e che costituiscono un rischio maggiore per la sanità animale. Tali tipi di spostamenti non *dovrebbero* essere vietati o indebitamente limitati dalle disposizioni del presente regolamento, in quanto ciò potrebbe ostacolare attività di ricerca altrimenti autorizzate e ritardare i progressi scientifici. Tuttavia, è essenziale stabilire norme nel presente regolamento per garantire che gli spostamenti di tali animali avvengano in modo sicuro *e siano registrati dall'autorità competente*.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 121

Testo della Commissione

(121) La natura specifica degli spostamenti degli animali da compagnia costituisce un rischio per la sanità animale che si discosta notevolmente da quello degli altri animali detenuti. ***Il presente regolamento deve pertanto stabilire norme specifiche relative a tali spostamenti. Al fine*** di garantire che gli animali da compagnia non costituiscano un rischio significativo di diffusione delle malattie animali

Emendamento

(121) La natura specifica degli spostamenti degli animali da compagnia costituisce un rischio per la sanità animale che si discosta notevolmente da quello degli altri animali detenuti. Tali spostamenti ***dovrebbero pertanto continuare a essere disciplinati dalle disposizioni già adottate. Ciò consentirà*** di garantire che gli animali da compagnia non costituiscano un rischio significativo di diffusione delle malattie

trasmissibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare **atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alle norme dettagliate sugli spostamenti di questi animali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al presente regolamento riguardanti gli spostamenti degli animali da compagnia, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di** norme sulle misure di prevenzione e lotta alle malattie da **adottare** per tali spostamenti.

animali trasmissibili. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme sulle misure di prevenzione e lotta alle malattie da **intraprendere** per tali spostamenti **conformemente all'articolo 290 TFUE, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013.**

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 125

Testo della Commissione

(125) Quando gli Stati membri adottano misure nazionali concernenti gli spostamenti di animali e materiale germinale o decidono di adottare misure nazionali per limitare l'impatto delle malattie animali trasmissibili diverse dalle malattie elencate nel loro territorio, tali misure nazionali **non devono** interferire con le norme sul mercato interno stabilite nella legislazione dell'Unione. È quindi opportuno stabilire il quadro per tali misure nazionali e garantire che rimangano entro i limiti consentiti *nella legislazione dell'Unione.*

Emendamento

(125) Quando gli Stati membri adottano misure nazionali concernenti gli spostamenti di animali e materiale germinale o decidono di adottare misure nazionali per limitare l'impatto delle malattie animali trasmissibili diverse dalle malattie elencate nel loro territorio, tali misure nazionali **possono** interferire con le norme sul mercato interno stabilite nella legislazione dell'Unione **solo quando ciò sia scientificamente giustificato da ragioni di lotta alle malattie infettive e commisurato al rischio.** È quindi opportuno stabilire il quadro per tali misure nazionali e garantire che rimangano entro i limiti consentiti *a norma del diritto dell'Unione.*

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 154 – trattino 19

Testo della Commissione

Emendamento

– regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/9752 del Consiglio⁵²,

soppresso

⁵² *GU L 204, dell' 11.08.2000, pag. 1.*

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 154 – trattino 24

Testo della Commissione

Emendamento

– regolamento (UE) n. XXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 [Publication office]⁵⁷,

soppresso

⁵⁷ *GU L*

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 158

Testo della Commissione

Emendamento

(158) Al fine di garantire certezza giuridica per quanto concerne l'applicazione delle norme per l'identificazione e la registrazione degli animali, le *misura* di lotta alle malattie per alcune zoonosi *e gli spostamenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia*, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del *trattato sul funzionamento dell'Unione europea*,

(158) Al fine di garantire certezza giuridica per quanto concerne l'applicazione delle norme per l'identificazione e la registrazione degli animali *e le misure* di lotta alle malattie per alcune zoonosi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente

riguardo alla data in cui *i regolamenti (CE) n. 1760/2000, (UE) n. XXX/XXXX [Ex-998/2003] e (CE) n. 21/2004* e le direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE, 2005/94/CE e *2008/71/CE* cessano di applicarsi.

all'articolo 290 *TFUE*, riguardo alla data in cui le direttive 92/66/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE e 2005/94/CE cessano di applicarsi.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 160

Testo della Commissione

(160) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione *deve* provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(160) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni ***con le parti interessate***, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione *dovrebbe* provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento fissa le norme per la prevenzione e la lotta alle malattie degli animali, che sono trasmissibili agli animali o all'uomo.

Emendamento

Il presente regolamento fissa:

- a) le norme per la prevenzione e la lotta alle malattie degli animali, che sono trasmissibili agli animali o all'uomo,*
- b) gli strumenti e i meccanismi per procedere alla dichiarazione di zone e territori indenni da malattia,*
- c) l'assegnazione di priorità alle azioni e*
- d) la divisione delle responsabilità in materia di salute degli animali.*

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) il funzionamento efficace del mercato interno;

Emendamento

ii) il funzionamento efficace del mercato interno **e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi**;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii – parte introduttiva

Testo della Commissione

iii) una riduzione degli effetti negativi sull'ambiente:

Emendamento

iii) una riduzione degli effetti negativi **sulla sanità animale, sulla sanità pubblica e** sull'ambiente:

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione

– di alcune malattie;

Emendamento

– di alcune malattie **e dei fattori di rischio che ne sono responsabili**;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto i – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– la biodiversità;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto i – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– la resistenza antimicrobica;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b – punto i – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– la necessità di proteggere e conservare razze animali rare e di preservare la diversità genetica;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) agli animali detenuti e selvatici;

a) agli animali detenuti, **non detenuti** e selvatici;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5) "animali detenuti": animali tenuti dall'uomo; **nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;**

5) "animali detenuti": animali **vivi** tenuti dall'uomo;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) "animali non detenuti appartenenti a specie domestiche": animali che non sono o che non sono più affidati alle cure dell'uomo;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

7) "animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di **acquacoltura**;

Emendamento

7) "animali di acquacoltura": animali acquatici oggetto di **tecniche finalizzate ad aumentarne la resa al di sopra delle capacità naturali dell'ambiente**;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione

8) "animali selvatici": animali diversi dagli animali detenuti;

Emendamento

8) "animali selvatici": animali diversi dagli animali detenuti **o dagli animali non detenuti appartenenti alle specie domestiche**;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione

13) "spostamento a carattere non commerciale": **qualsiasi** spostamento di **animali da compagnia che non implica o ha come scopo, direttamente o indirettamente, un guadagno finanziario o un passaggio di proprietà**;

Emendamento

13) spostamento a carattere non commerciale": spostamento **a fini non commerciali di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013**;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 20

Testo della Commissione

20) "rischio": la probabilità dell'insorgenza e la probabile entità delle conseguenze biologiche ed economiche di un effetto

Emendamento

20) "rischio": la probabilità dell'insorgenza **scientificamente dimostrata o dimostrabile** e la probabile entità delle conseguenze

nocivo per la sanità animale o pubblica;

biologiche ed economiche di un effetto nocivo per la sanità animale o pubblica **scientificamente provata o provabile**;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 21 – parte introduttiva

Testo della Commissione

21) "bioprotezione": l'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in:

Emendamento

21) "bioprotezione": l'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie **o dei microrganismi che sono diventati resistenti agli antimicrobici** a, da o in:

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 23

Testo della Commissione

23) "professionista degli animali": una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 37

Testo della Commissione

37) "focolaio": uno o più casi di malattia in uno stabilimento, **in un'abitazione** o in un altro luogo in cui sono tenuti o si trovano animali;

Emendamento

37) "focolaio": uno o più casi di malattia in uno stabilimento o in un altro luogo in cui sono tenuti o si trovano animali;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

50 bis) "stabilimento di trasformazione": un'impresa alimentare approvata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 ai fini della trasformazione degli animali d'acquacoltura per scopi alimentari;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 50 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

50 ter) "stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie": un'impresa alimentare riconosciuta conformemente articolo 177 e al titolo II della parte IV;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 51

Testo della Commissione

Emendamento

51) "stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie": un'impresa alimentare riconosciuta conformemente alle seguenti disposizioni:

soppresso

a) articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, per la trasformazione di animali d'acquacoltura per scopi alimentari;

b) articolo 177 del presente regolamento per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente al titolo II della parte III.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

51 bis) "veterinario": un professionista con una formazione scientifica completa e facoltà giuridica per occuparsi, in modo indipendente, etico e personalmente responsabile, di tutti gli aspetti della medicina veterinaria, nell'interesse degli animali, del cliente e della società;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 51 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

51 ter) "veterinario ufficiale": un veterinario nominato dalle autorità competenti e adeguatamente qualificato per eseguire i controlli ufficiali e altre attività ufficiali conformemente alle disposizioni di cui alla proposta di regolamento (UE) .../20.. relativo ai controlli ufficiali.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) alle malattie elencate;

a) alle malattie elencate ***nell'allegato -I***;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un elenco delle malattie elencate di cui** al paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

2. **Una tabella delle malattie elencate** al paragrafo 1, lettera a), **figura nell'allegato -I. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, tenendo debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e previa debita consultazione pubblica con le parti interessate e gli esperti, a norma dell'articolo 253, riguardo alle modifiche delle malattie elencate di cui al presente allegato per tener conto del progresso tecnico e scientifico, degli sviluppi delle pertinenti norme internazionali e delle mutate circostanze in materia di salute pubblica e degli animali.**

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Tale **elenco comprende** le malattie che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, tenendo conto dei criteri per la redazione degli elenchi delle malattie di cui all'articolo 6:

Emendamento

Tale **tabella contempla** le malattie che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, tenendo conto **della valutazione** dei criteri per la redazione degli elenchi delle malattie di cui all'articolo 6:

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii) sulla società negli Stati membri ed eventualmente in paesi o territori terzi;

Emendamento

iii) sulla società negli Stati membri **e nelle regioni** ed eventualmente in paesi o territori terzi;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iv bis) sul benessere e sulla sanità degli animali;

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

Nel caso di una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, qualora necessario per motivi imperativi d'urgenza, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 254.

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione tiene conto dei seguenti criteri nello stabilire se una malattia soddisfa le condizioni per essere inserita nell'elenco *conformemente all'articolo 5, paragrafo 2*:

1. *Nel modificare l'elenco delle malattie a norma dell'articolo 5, paragrafo 2*, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri nello stabilire se una malattia soddisfa le condizioni per essere inserita nell'elenco:

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) la capacità di sviluppare resistenza ai trattamenti;

Emendamento

iv) la capacità **degli agenti patogeni** di sviluppare resistenza ai trattamenti, **con particolare attenzione alla resistenza antimicrobica**;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione

iii) il benessere delle sottopopolazioni colpite di animali detenuti e selvatici;

Emendamento

iii) il benessere delle sottopopolazioni colpite di animali detenuti, **non detenuti appartenenti a specie domestiche e la salute degli animali** selvatici;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, per quanto riguarda le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto dei progressi tecnici e scientifici e dell'elaborazione di norme internazionali pertinenti.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere, **previa debita consultazione delle parti interessate e degli esperti**, di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, per quanto riguarda le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto dei progressi tecnici e scientifici e dell'elaborazione di norme internazionali pertinenti.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le norme specifiche per ciascuna malattia per le malattie elencate **di cui al**

Emendamento

1. Le norme specifiche per ciascuna malattia per le malattie elencate e le norme

presente regolamento e le norme adottate conformemente al presente regolamento si applicano alle specie elencate.

adottate conformemente al presente regolamento si applicano alle specie elencate *all'allegato - I*.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. La Commissione, *mediante* atti di esecuzione, redige un elenco delle specie di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1 *figurante in una tabella all'allegato -I, per tener conto dei progressi tecnici e scientifici e del mutamento di circostanze a livello di sanità pubblica e di sanità animale, previa debita consultazione pubblica con le parti interessate e gli esperti e tenendo debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.*

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tale elenco *comprende* le specie animali o i gruppi di specie animali che comportano un rischio elevato di diffusione di malattie elencate specifiche, tenendo conto dei seguenti criteri:

Emendamento

Tale elenco *contempla* le specie animali o i gruppi di specie animali che comportano un rischio elevato di diffusione di malattie elencate specifiche, tenendo conto dei seguenti criteri:

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'utilizzo di tali animali a fini di allevamento, produzione o macellazione.

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

Emendamento

Nel caso di una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, qualora necessario per motivi imperativi d'urgenza, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 254.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce l'applicazione alle malattie elencate delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui alle seguenti lettere:*

Emendamento

1. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, tenendo debitamente conto dei pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e previa debita consultazione pubblica delle parti interessate e degli esperti, per modificare l'applicazione alle malattie elencate delle norme di prevenzione e lotta alle malattie di cui alle seguenti lettere.*

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) malattie elencate oggetto di norme in materia di:

Emendamento

a) malattie elencate ***che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione***, oggetto di norme in materia di:

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) malattie elencate oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di:

Emendamento

b) malattie elencate ***che dovrebbero essere controllate in tutti gli Stati membri con l'obiettivo a lungo termine del loro debellamento in tutta l'Unione***, oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di:

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

c) malattie elencate oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di:

Emendamento

c) malattie elencate ***che interessano taluni Stati membri, per le quali si rendono necessarie misure per prevenirne la diffusione in zone dell'Unione ufficialmente indenni o dotate di programmi di eradicazione***, oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di:

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

d) malattie elencate oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di:

Emendamento

d) malattie elencate ***soggette alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) e altre malattie per le quali è necessaria l'adozione di misure onde impedirne la***

diffusione in caso di introduzione nell'Unione o di spostamenti tra gli Stati membri, e che sono oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di:

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

e) malattie elencate oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di:

Emendamento

e) malattie elencate *soggette alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) e altre malattie che rendono necessario un monitoraggio all'interno dell'Unione e che sono* oggetto delle norme di prevenzione e lotta alle malattie in materia di:

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per motivi di urgenza imperativi e debitamente giustificati relativi ad una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 255, paragrafo 3.

Emendamento

Qualora, nel caso di una malattia che costituisce un rischio emergente con un impatto molto forte, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 254 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Nell'adottare gli atti di **esecuzione di** cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

Emendamento

2. Nell'adottare gli atti **delegati** di cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la disponibilità, l'attuabilità e l'efficacia dei diversi pacchetti di misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento per la malattia in questione.

Emendamento

c) la disponibilità, l'attuabilità e l'efficacia dei diversi pacchetti di misure di prevenzione e lotta alle malattie di cui al presente regolamento per la malattia in questione, **prestando la massima attenzione alle condizioni regionali prevalenti.**

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

b) adottano opportune misure di bioprotezione, considerando i rischi connessi, per garantire la sanità di tali animali detenuti e prodotti e per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la moltiplicazione delle malattie tra gli animali detenuti e i prodotti e la loro diffusione tra e da tali animali detenuti e prodotti sotto la loro responsabilità, salvo che ciò sia espressamente autorizzato a fini scientifici, secondo i casi, per:

Emendamento

b) adottano opportune misure di bioprotezione, **assistiti da guide professionali alle buone prassi, applicando in particolare buone prassi in materia di microbiologia,** e tengono conto dei rischi connessi per garantire la sanità di tali animali detenuti e prodotti e per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la moltiplicazione delle malattie tra gli animali detenuti e i prodotti e la loro diffusione tra e da tali animali detenuti e prodotti sotto la loro responsabilità, salvo che ciò sia espressamente autorizzato a fini scientifici, secondo i casi, per:

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) osservano il principio della buona prassi zootecnica;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) assicurano l'utilizzo controllato di medicinali veterinari;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori *e* i professionisti degli animali acquisiscono conoscenze in materia di:

1. Gli operatori, i professionisti degli animali *e i detentori di animali da compagnia* acquisiscono conoscenze in materia di:

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) principi di bioprotezione;

b) principi di bioprotezione, *buona prassi zootecnica e utilizzo responsabile di medicinali veterinari;*

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Le conoscenze di cui al paragrafo 1 sono acquisite in *uno dei seguenti modi*:

- a) esperienza o formazione professionale;*
- b) programmi esistenti nei settori agricolo o dell'acquacoltura pertinenti per la sanità animale;*
- c) istruzione formale.*

Emendamento

3. Le conoscenze di cui al paragrafo 1 sono acquisite *mediante esperienza o formazione professionale in conformità dei requisiti previsti nel rispettivo Stato membro. Tale formazione può essere fornita anche da organizzazioni professionali.*

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) forniscono consulenza agli operatori sulle misure atte a ridurre al minimo il rischio di zoonosi, sostanze patogene di origine alimentare, residui e contaminanti al fine di garantire alimenti sicuri;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) sensibilizzazione nei confronti della sanità *animale*;

i) sensibilizzazione nei confronti della sanità *e del benessere degli animali*;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) formazione continua in materia di prevenzione, diagnosi precoce e lotta contro le malattie;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

iii ter) sensibilizzazione sulla resistenza antimicrobica e sulle possibili implicazioni;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) offrono consulenza agli operatori e ai professionisti degli animali sulla base delle più recenti conoscenze disponibili in materia di protezione dai rischi biologici e altri aspetti di sanità animale che si rivelano importanti per il tipo di stabilimento e le categorie e specie di animali in esso detenuti.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I professionisti della salute delle api possono svolgere attività attribuite ai veterinari a norma del presente regolamento in relazione alle api e ai bombi, a condizione che siano autorizzati a farlo nel quadro della legislazione nazionale. In questo caso, il paragrafo 1 si applica a tali professionisti della sanità

delle api.

Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda le qualifiche dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici che svolgono attività che rientrano *del campo* di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda le qualifiche dei veterinari, **conformemente alla direttiva 2005/36/CE**, e dei professionisti della sanità degli animali acquatici che svolgono attività che rientrano *nell'ambito* di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri sostengono gli operatori e i professionisti degli animali nell'acquisizione, nel mantenimento e nello sviluppo delle conoscenze di base in materia di sanità animale di cui all'articolo 10 mediante programmi ad hoc nei settori agricolo o dell'acquacoltura o tramite l'istruzione formale.

Emendamento

2. Gli Stati membri sostengono gli operatori e i professionisti degli animali nell'acquisizione, nel mantenimento e nello sviluppo delle conoscenze di base in materia di sanità animale di cui all'articolo 10 mediante programmi ad hoc nei settori agricolo o dell'acquacoltura o tramite l'istruzione formale **e assicurano il conseguimento del necessario livello di conoscenza.**

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri definiscono le condizioni in base alle quali possono essere garantiti l'acquisizione, il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze di base in materia di sanità animale, di cui all'articolo 10, da parte

degli operatori, dei professionisti degli animali e dei detentori di animali da compagnia.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Misure strategiche per le malattie elencate

Gli Stati membri adottano misure strategiche per il monitoraggio, la prevenzione e la lotta alle malattie animali infettive, comprese quelle non elencate nell'allegato del presente regolamento, anche con l'obiettivo di ridurre il rischio di sviluppo di resistenza antimicrobica. Tali misure sono adottate nell'ambito dei piani di controllo nazionali e del programma di controllo previsto all'articolo X del regolamento (CE) XX/201X sui controlli ufficiali della salute degli animali o all'articolo 5 del regolamento (CE) 2160/2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 ter

Controlli alle frontiere

Gli Stati membri, assistiti sotto il profilo tecnico a livello dell'UE in relazione alle malattie animali elencate nell'allegato -I del presente regolamento, assicurano che lungo i propri confini esterni siano applicate opportune misure preventive di bioprotezione basate sul rischio, in collaborazione con le autorità competenti

dei paesi terzi interessati.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'autorità competente può delegare una o più delle seguenti attività ai veterinari:

Emendamento

1. L'autorità competente può delegare una o più delle seguenti attività ai veterinari **o alle organizzazioni professionali qualificate**:

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'autorità competente può delegare una o più delle attività di cui al paragrafo 1 ai professionisti della sanità delle api.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le circostanze e le condizioni per la delega delle attività di cui al paragrafo 1.

Emendamento

a) le circostanze e le condizioni per la delega delle attività di cui al paragrafo 1 **e al paragrafo 1 bis**.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le prescrizioni minime per la formazione dei veterinari di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento

c) le prescrizioni minime per la formazione dei veterinari di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), **conformemente alla direttiva 2005/36/CE**.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Laddove vi siano **ragionevoli motivi di sospettare che animali o prodotti possano costituire un rischio**, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni per informare i cittadini sulla natura del rischio e sulle misure prese o previste per prevenirlo o combatterlo, tenendo conto della **natura**, della **gravità e della** portata di tale rischio e dell'interesse del pubblico ad essere informato.

Emendamento

Laddove siano **richieste misure in risposta al probabile focolaio di una malattia**, l'autorità competente adotta i provvedimenti opportuni per informare i cittadini sulla natura del rischio e sulle misure prese o previste per prevenirlo o combatterlo, tenendo conto della **necessità di evitare la diffusione di panico immotivato**, della portata di tale rischio e dell'interesse del pubblico ad essere informato.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per informare i cittadini sui principi di base da rispettare per prevenire l'insorgere e il diffondersi delle malattie animali, ponendo un accento particolare sul rischio di introduzione di agenti patogeni nell'UE da parte delle persone che si recano al di fuori del territorio dell'Unione.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. **Le persone fisiche e giuridiche** notificano immediatamente:

Emendamento

1. **Gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia** notificano immediatamente:

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'autorità competente in caso di focolaio o di sospetto di focolaio di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e);

Emendamento

soppresso

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) un veterinario in caso di mortalità anomala e di altri sintomi di malattie gravi o di una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate negli animali, affinché compia ulteriori indagini, compreso il campionamento per effettuare esami di laboratorio laddove la situazione lo giustifichi.

Emendamento

b) un veterinario **o un professionista della sanità degli animali acquatici** in caso di mortalità anomala e di altri sintomi di malattie **trasmissibili** gravi o di una riduzione significativa dei tassi di produzione per cause indeterminate negli animali, affinché compia ulteriori indagini, compreso il campionamento per effettuare esami di laboratorio laddove la situazione lo giustifichi.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I veterinari o i professionisti della sanità degli animali acquatici informano immediatamente l'autorità competente in caso di focolaio o di sospetto di focolaio di una delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I medici informano immediatamente l'autorità competente in merito a qualsiasi sintomo di malattia zoonotica.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), sono oggetto di notifica immediata da parte degli Stati membri in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 al fine di stabilire quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), sono oggetto di notifica immediata da parte degli Stati membri in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda **la modifica e** l'integrazione delle prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo e le comunicazioni su altre questioni, ove necessarie per garantire un'applicazione efficiente delle norme in materia di

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo e le comunicazioni su altre questioni, ove necessarie per garantire un'applicazione efficiente delle norme in materia di

prevenzione e lotta alle malattie del presente regolamento.

prevenzione e lotta alle malattie del presente regolamento.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 22 – lettera a

Testo della Commissione

a) osservano la salute e il **comportamento** degli animali sotto la loro responsabilità;

Emendamento

a) osservano la salute e il **benessere** degli animali sotto la loro responsabilità;

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 22 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) osservano le eventuali modifiche nei prodotti animali sotto la loro responsabilità che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o da una malattia emergente;

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 22 – lettera c

Testo della Commissione

c) cercano di individuare le mortalità anomale e altri sintomi di malattie gravi negli animali sotto la loro responsabilità.

Emendamento

c) cercano di individuare le mortalità anomale e altri sintomi di malattie ***trasmissibili*** gravi negli animali sotto la loro responsabilità.

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 22 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) acconsentono alle visite di sanità animale da parte di un veterinario al fine di prevenire l'insorgere delle malattie elencate e delle malattie emergenti, in

base ai criteri di cui all'articolo 23; tali visite rappresentano altresì uno strumento per fornire consulenza all'operatore in materia di bioprotezione.

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli operatori possono partecipare a eventuali azioni collettive a carattere volontario per la sorveglianza delle malattie animali.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di sanità animale condotte da un veterinario, ove opportuno, in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento, tenendo conto:

1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di sanità animale condotte da un veterinario ***o da altri professionisti qualificati***, ove opportuno, in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento, tenendo conto:

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) della situazione epidemiologica esistente nella zona o nella regione;

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tali visite di sanità animale sono effettuate ad intervalli proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento.

Emendamento

Tali visite di sanità animale sono effettuate ad intervalli ***che garantiscono una soddisfacente prevenzione delle malattie degli animali e che sono*** proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento. ***L'autorità competente stabilisce regole dettagliate per quanto riguarda il contenuto e la frequenza delle visite di sanità animale per i diversi tipi di rischio posti dai diversi tipi di stabilimento.***

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***identificare i*** sintomi che indicano l'insorgenza di malattie elencate o di malattie emergenti;

Emendamento

a) ***informare in merito ai*** sintomi che indicano l'insorgenza di malattie elencate o di malattie emergenti;

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) fornire informazioni all'autorità competente a complemento della sorveglianza di cui all'articolo 25.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24

soppresso

Delega di potere in materia di visite di sanità animale

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente

all'articolo 253 riguardo a:

a) l'integrazione:

i) dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, da considerare per determinare:

– il tipo di stabilimenti che deve essere oggetto di visite di sanità animale;

– la frequenza di tali visite di sanità animale;

ii) delle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle visite di sanità animale per i diversi tipi di stabilimenti, per assicurare che gli obiettivi delle visite di sanità animale siano raggiunti;

b) la determinazione dei tipi di stabilimenti sottoposti a visite di sanità animale.

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La sorveglianza è organizzata in modo da garantire la tempestiva individuazione della presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), e delle malattie emergenti, mediante la raccolta, il raffronto e l'analisi delle informazioni pertinenti relative alla situazione epidemiologica.

Emendamento

2. La sorveglianza è organizzata in modo da garantire la tempestiva individuazione della presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), e delle malattie emergenti, mediante la raccolta, il raffronto e l'analisi delle informazioni pertinenti relative alla situazione epidemiologica. ***Detta sorveglianza integra e si basa sulla sorveglianza eseguita dagli operatori sia singolarmente che nel quadro di programmi collettivi volontari.***

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) gli antecedenti dello Stato membro, della zona o del compartimento in termini di malattie.

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 28 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), devono essere oggetto di programmi di sorveglianza;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 29 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) quali delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), devono essere oggetto di programmi di sorveglianza;

soppresso

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 29 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) di presentazione dei programmi di sorveglianza **per informazione** alla Commissione e agli altri Stati membri;

i) di presentazione dei programmi di sorveglianza alla Commissione e agli altri Stati membri;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 29 – comma 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

ii bis) degli strumenti di valutazione dei programmi utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri che non sono indenni o che non sono notoriamente indenni da una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e che decidono di istituire un programma per l'eradicazione di tale malattia elencata da attuare nelle popolazioni animali interessate e nelle parti del loro territorio o nelle zone o nei compartimenti interessati del medesimo ("programma di eradicazione volontaria"), lo presentano alla Commissione per approvazione.

2. Gli Stati membri che non sono indenni o che non sono notoriamente indenni da una o più delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e che decidono di istituire un programma per l'eradicazione di tale malattia elencata da attuare nelle popolazioni animali interessate e nelle parti del loro territorio o nelle zone o nei compartimenti interessati del medesimo ("programma di eradicazione volontaria"), lo presentano alla Commissione per approvazione, **qualora:**

- a) lo Stato membro chieda il riconoscimento delle garanzie in materia di sanità animale all'interno dell'Unione per quanto riguarda gli spostamenti degli animali o dei prodotti per tale malattia; oppure***
- b) il programma di eradicazione volontaria sia oggetto di una richiesta di contributo finanziario dell'Unione.***

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare o disporre la chiusura, ove necessario, dei programmi di eradicazione approvati in conformità alle

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può ***richiedere agli Stati membri di*** modificare o disporre la chiusura, ove necessario, dei programmi di

lettere a) e b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

eradicazione approvati in conformità alle lettere a) e b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 32 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) un'indicazione precisa delle diverse autorità pubbliche e/o dei soggetti privati coinvolti a vario titolo nei programmi nonché chiare informazioni in merito ai loro rispettivi ruoli e alle loro responsabilità nell'attuazione dei programmi stessi.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 35 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Competenze di esecuzione

Competenze di esecuzione ***e delega di potere relativamente agli indicatori di risultato***

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 35 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) sugli indicatori di risultato;

soppresso

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 253 riguardo alla definizione di indicatori di misurazione del risultato dei programmi di eradicazione obbligatoria o volontaria di cui agli articoli 30, 31 e 32.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se uno Stato membro ha motivo di ritenere che una qualsiasi delle condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia del suo territorio o di una zona o di un compartimento del medesimo non è soddisfatta, immediatamente:

Emendamento

1. Se uno Stato membro ha motivo di ritenere, **o è avvertito mediante una notifica della Commissione**, che una qualsiasi delle condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia del suo territorio o di una zona o di un compartimento del medesimo non è soddisfatta, immediatamente:

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *sospende* gli spostamenti *delle specie elencate per le malattie elencate per le quali aveva ottenuto lo status di indenne da malattia, verso gli altri Stati membri, le zone o i compartimenti con uno stato sanitario migliore per quanto riguarda tale malattia elencata;*

Emendamento

a) **adotta le misure appropriate in funzione del rischio che** gli spostamenti degli animali potrebbero comportare per la malattia in questione;

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione, mediante atti di esecuzione, ritira lo status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una zona, riconosciuto a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, o lo status di indenne da

Emendamento

La Commissione, mediante atti di esecuzione, ritira **quindi immediatamente** lo status di indenne da malattia di uno Stato membro o di una zona, riconosciuto a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, o lo

malattia di un compartimento, riconosciuto a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, **dopo aver ottenuto dallo Stato membro le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo secondo cui le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia non sono più soddisfatte.**

status di indenne da malattia di un compartimento, riconosciuto a norma dell'articolo 37, paragrafo 4.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle **norme relative alla sospensione, al ritiro e al ripristino dello status di indenne da malattia di cui** ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle **misure da adottare e alle indagini da condurre da parte dello Stato membro interessato conformemente** ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Parte 2 – capo IV bis (nuovo) titolo

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO IV BIS. LABORATORI UFFICIALI PER LA SANITÀ ANIMALE

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

Rete europea di laboratori ufficiali per la sanità animale

1. La rete europea di laboratori è composta dai laboratori di riferimento dell'Unione, dai laboratori di riferimento

nazionali e dai laboratori ufficiali per la sanità animale.

2. I laboratori della rete europea, nell'esercizio dei loro compiti e delle loro responsabilità, cooperano affinché la sorveglianza delle malattie degli animali e i programmi di lotta ed eradicazione previsti dal presente regolamento si basino sulle norme scientifiche più avanzate e su diagnosi solide e attendibili.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 ter

Laboratori di riferimento dell'Unione

1. La Commissione designa laboratori di riferimento dell'Unione per le malattie la cui incidenza sanitaria o economica lo renda necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

2. Tali designazioni sono effettuate mediante una procedura di selezione pubblica e sono sottoposte a revisione periodica.

3. I laboratori di riferimento dell'Unione:

a) operano secondo la norma EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" e sono valutati e accreditati in conformità a tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008;

b) sono imparziali ed esenti da conflitti di interesse per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento dell'Unione;

c) dispongono di personale opportunamente qualificato e adeguatamente formato alle tecniche di

analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, nonché di personale di sostegno ove necessario;

d) possiedono o hanno accesso alle infrastrutture, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;

e) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nelle attività di lavoro si tenga conto dei più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;

f) dispongono degli strumenti per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza;

g) se del caso, dispongono degli strumenti necessari per il rispetto delle norme di biosicurezza applicabili alle loro attività e tengono conto dei più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale; dispongono degli strumenti per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza; se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le pertinenti norme di biosicurezza.

4. Spetta alla Commissione stabilire, mediante atti esecuzione, i compiti e le responsabilità specifici dei laboratori di riferimento dell'Unione e, se del caso, i requisiti minimi in termini di strutture, strumenti e personale necessari.

Emendamento 153

Proposta di regolamento Articolo 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 quater

Laboratori nazionali di riferimento

1. Gli Stati membri designano uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione designato a norma dell'articolo 42 bis, paragrafo 1.

2. I laboratori nazionali di riferimento devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 42 ter, paragrafo 2.

3. Spetta alla Commissione stabilire, mediante atti esecuzione, i compiti e le responsabilità specifici dei laboratori di riferimento nazionali e, se del caso, i requisiti minimi in termini di strutture, strumenti e personale necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 42 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 quinquies

Coordinamento generale dei laboratori

1. Nell'ambito delle loro competenze, i laboratori di riferimento dell'Unione e i laboratori di riferimento nazionali:

i. garantiscono che i laboratori ufficiali per la sanità animale previsti all'articolo 42 sexies ricevano informazioni aggiornate sui metodi disponibili;

ii. organizzano prove comparative tra laboratori e sostengono la partecipazione attiva degli stessi;

iii. identificano e soddisfano le esigenze di formazione del personale dei laboratori;

iv. valutano la qualità e l'idoneità dei reagenti e dei kit utilizzati nelle diagnosi di laboratorio e producono e distribuiscono materiale di riferimento.

2. I laboratori di riferimento dell'Unione e i laboratori di riferimento nazionali sono responsabili del coordinamento generale della rete di laboratori per la sanità animale che rientrano nell'ambito della loro competenza territoriale.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 42 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 sexies

Laboratori ufficiali per la sanità animale

1. Le autorità competenti designano laboratori ufficiali per effettuare le analisi di laboratorio e le diagnosi relative alle malattie degli animali.

2. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che:

a) possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;

b) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;

c) è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti ad esso affidati in qualità di laboratorio ufficiale;

d) è in grado di consegnare in tempo i risultati di analisi, prove o diagnosi;

e) applica un sistema di garanzia della qualità per assicurare che i metodi di analisi e diagnosi di laboratorio utilizzati portino a risultati solidi e attendibili.

3. I laboratori ufficiali per la sanità animale cooperano con i laboratori di riferimento nazionali degli Stati membri al fine di garantire che i loro compiti e responsabilità siano svolti conformemente alle norme scientifiche e agli standard di qualità più avanzati.

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera c – punto v

Testo della Commissione

v) i fondi di **emergenza**;

Emendamento

v) i fondi di **bilancio e, ove necessario, la creazione di fondi speciali**;

Emendamento 157

**Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri consultano i pertinenti soggetti interessati all'atto di elaborare e aggiornare i piani di emergenza.

Emendamento 158

**Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c**

Testo della Commissione

c) delle nuove conoscenze e dei nuovi sviluppi in materia di strumenti di lotta alle malattie.

Emendamento

c) delle nuove conoscenze e dei nuovi sviluppi **riguardanti le malattie elencate** e in materia di strumenti di lotta alle malattie.

Emendamento 159

**Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono adottare** misure relative all'uso dei medicinali veterinari per le malattie **elencate**, per garantire la prevenzione e la lotta più efficaci possibili a tali malattie, a condizione che tali misure siano conformi alle norme sull'uso dei medicinali veterinari di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47.

Emendamento

Gli Stati membri **adottano** misure relative all'uso **responsabile** dei medicinali veterinari per le malattie **infettive**, per garantire la prevenzione e la lotta più efficaci possibili a tali malattie, a condizione che tali misure siano conformi alle norme sull'uso dei medicinali veterinari di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 47.

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri nel decidere se usare o no e come usare i medicinali veterinari come misure di prevenzione e lotta alle malattie per una malattia *elencata* specifica:

Emendamento

2. Gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri nel decidere se usare o no e come usare i medicinali veterinari come misure di prevenzione e lotta alle malattie per una malattia specifica:

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la disponibilità, l'efficacia e i rischi dei medicinali veterinari;

Emendamento

c) la disponibilità, l'efficacia e i rischi dei medicinali veterinari, ***nonché gli effetti negativi della resistenza antimicrobica;***

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Al fine di ridurre la resistenza antimicrobica e conformemente all'azione n. 5 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica", gli Stati membri, al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, segnalano alla Commissione l'utilizzo sul loro territorio di medicinali veterinari contenenti antibiotici. L'Unione procede quindi a stabilire adeguati obiettivi di riduzione, al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le condizioni specifiche per l'uso dei medicinali veterinari per una malattia *elencata* specifica;

Emendamento

b) le condizioni specifiche per l'uso dei medicinali veterinari per una malattia specifica;

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) le misure di riduzione dei rischi per prevenire la diffusione delle malattie *elencate* attraverso gli animali trattati con i medicinali o i prodotti veterinari ottenuti da tali animali;

Emendamento

d) le misure di riduzione dei rischi per prevenire la diffusione delle malattie attraverso gli animali trattati con i medicinali o i prodotti veterinari ottenuti da tali animali;

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la sorveglianza in seguito all'uso di vaccini e di altri medicinali veterinari per malattie *elencate* specifiche.

Emendamento

e) la sorveglianza in seguito all'uso di vaccini e di altri medicinali veterinari per malattie specifiche.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) le disposizioni sull'utilizzo cui possono essere destinati gli animali sottoposti a vaccinazione d'emergenza.

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione assicura una procedura accelerata di sviluppo e registrazione per gli agenti patogeni delle nuove malattie emergenti e/o l'importazione di prodotti veterinari correttamente registrati;

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) mette sotto sorveglianza ufficiale lo stabilimento, ***l'abitazione***, l'azienda alimentare e di mangimi o lo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo in cui vi è il sospetto della presenza della malattia;

a) mette sotto sorveglianza ufficiale lo stabilimento, l'azienda alimentare e di mangimi, ***l'azienda di trasporti, l'azienda di commercio del bestiame*** o lo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo in cui vi è il sospetto della presenza della malattia;

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) degli animali detenuti presenti nello stabilimento, nell'***abitazione***, nell'azienda alimentare e di mangimi o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo;

i) degli animali detenuti presenti nello stabilimento, nell'azienda alimentare e di mangimi, ***nell'azienda di trasporti, nell'azienda di commercio del bestiame*** o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo;

Emendamento 170

Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) dei prodotti presenti nello stabilimento, nell'**abitazione**, nell'azienda alimentare e di mangimi o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo, ove rilevante per la diffusione di tale malattia elencata;

Emendamento

ii) dei prodotti presenti nello stabilimento, nell'azienda alimentare e di mangimi, **nell'azienda di trasporti, nell'azienda di commercio del bestiame** o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo, ove rilevante per la diffusione di tale malattia elencata;

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) **applica** opportune misure di bioprotezione per prevenire la trasmissione di tale agente patogeno della malattia elencata ad altri animali o all'uomo;

Emendamento

c) **garantisce che siano applicate** opportune misure di bioprotezione per prevenire la trasmissione di tale agente patogeno della malattia elencata ad altri animali o all'uomo;

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) limita gli spostamenti degli animali detenuti, dei prodotti e, se del caso, delle persone, dei veicoli e dei materiali o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe diffondersi a oppure dallo stabilimento, a oppure dalle **abitazioni**, a oppure dalle aziende **alimentari e di mangimi**, a oppure dagli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale, nonché a oppure da qualsiasi altro luogo in cui si sospetta la presenza di tale malattia elencata, nella misura necessaria a prevenire la diffusione della malattia elencata;

Emendamento

e) limita gli spostamenti degli animali detenuti, dei prodotti e, se del caso, delle persone, dei veicoli e dei materiali o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe diffondersi a oppure dallo stabilimento, a oppure dalle **aziende alimentari e di mangimi**, a oppure dalle aziende **di trasporti, a oppure dalle aziende di commercio del bestiame**, a oppure dagli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale, nonché a oppure da qualsiasi altro luogo in cui si sospetta la presenza di tale malattia elencata, nella misura necessaria a prevenire la diffusione della malattia elencata;

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione

f) adotta ogni altra misura di lotta alle malattie necessaria, tenendo conto delle misure di lotta alle malattie di cui alla sezione 4, **riguardanti**:

Emendamento

f) adotta ogni altra misura di lotta alle malattie necessaria, tenendo conto delle misure di lotta alle malattie di cui alla sezione 4, **e garantisce che le misure di lotta non causino dolore e sofferenze evitabili agli animali colpiti, per quanto riguarda**:

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – lettera f – punto i

Testo della Commissione

i) l'esecuzione dell'indagine da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 54, paragrafo 1, e l'applicazione delle misure di lotta alle malattie di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo agli altri stabilimenti, alle loro unità epidemiologiche, alle **abitazioni, alle** aziende alimentari e di mangimi o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale;

Emendamento

i) l'esecuzione dell'indagine da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 54, paragrafo 1, e l'applicazione delle misure di lotta alle malattie di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo agli altri stabilimenti, alle loro unità epidemiologiche, alle aziende alimentari e di mangimi, **alle aziende di trasporti, alle aziende di commercio del bestiame** o agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale;

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) individuare gli stabilimenti e le loro unità epidemiologiche, le **abitazioni, le** aziende alimentari e di mangimi o gli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo con cui c'è stato un contatto, dove animali delle specie elencate per la presunta malattia elencata possono essere stati infettati,

Emendamento

c) individuare gli stabilimenti e le loro unità epidemiologiche, le aziende alimentari e di mangimi, **le aziende di trasporti, le aziende di commercio del bestiame** o gli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o qualsiasi altro luogo con cui c'è stato un contatto, dove animali delle specie elencate per la

infestati o contaminati;

presunta malattia elencata possono essere stati infettati, infestati o contaminati;

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 59 – titolo

Testo della Commissione

Sospensione delle misure preliminari di lotta alle malattie successiva all'esclusione della presenza della malattia elencata

Emendamento

Sospensione delle misure preliminari di lotta alle malattie successiva all'esclusione della presenza della malattia elencata ***o di una malattia emergente***

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 59

Testo della Commissione

L'autorità competente continua ad applicare le misure preliminari di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e all'articolo 56, fino a quando la presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), non venga esclusa in base alle informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2.

Emendamento

L'autorità competente continua ad applicare le misure preliminari di lotta alle malattie di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e all'articolo 56, fino a quando la presenza delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ***o di una malattia emergente***, non venga esclusa in base alle informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2.

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 60 – lettera a

Testo della Commissione

a) dichiarare ufficialmente infetto lo stabilimento, ***l'abitazione, l'azienda alimentare e di mangimi***, lo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro luogo colpito da tale malattia elencata;

Emendamento

a) dichiarare ufficialmente infetto lo stabilimento, ***l'azienda alimentare e di mangimi, l'azienda di trasporti, l'azienda di commercio del bestiame***, lo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro luogo colpito da tale malattia elencata;

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In caso di focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) negli animali detenuti in uno stabilimento, **un'abitazione**, un'azienda alimentare **e** di mangimi, uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro luogo, l'autorità competente adotta immediatamente una o più delle seguenti misure di lotta alle malattie per prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia elencata:

Emendamento

1. In caso di focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti in uno stabilimento, un'azienda alimentare **o** di mangimi, **un'azienda di trasporti**, **un'azienda di commercio del bestiame**, uno stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o qualunque altro luogo, l'autorità competente adotta immediatamente una o più delle seguenti misure di lotta alle malattie per prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia elencata:

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) abbattimento ed eliminazione o macellazione degli animali che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata;

Emendamento

b) abbattimento ed eliminazione o macellazione **con metodi umani** degli animali che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata, **purché ciò avvenga con modalità che risparmino agli animali dolore, ansia o sofferenze evitabili**;

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) vaccinazione o trattamento con altri medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1;

Emendamento

d) vaccinazione o trattamento con altri medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 47, paragrafo 1; **di preferenza, vaccinazione alla quale gli**

animali sopravvivano e che non comporti conseguenze negative per gli scambi commerciali nell'Unione e con i paesi terzi;

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) pulizia, disinfezione, disinfestazione o altre misure di bioprotezione necessarie da applicare allo stabilimento, ***all'abitazione***, all'azienda alimentare *e* di mangimi, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo colpito per ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia elencata;

Emendamento

f) pulizia, disinfezione, disinfestazione o altre misure di bioprotezione necessarie da applicare allo stabilimento, all'azienda alimentare *o* di mangimi, ***all'azienda di trasporti, all'azienda di commercio del bestiame***, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo colpito per ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia elencata;

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) del tipo di produzione e delle unità epidemiologiche nello stabilimento, ***nell'abitazione***, nell'azienda alimentare *e* di mangimi, nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualunque altro luogo ***colpiti***.

Emendamento

b) del tipo di produzione e delle unità epidemiologiche nello stabilimento, nell'azienda alimentare *o* di mangimi, ***nell'azienda di trasporti, nell'azienda di commercio del bestiame***, nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualunque altro luogo ***colpito***.

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) delle ripercussioni delle misure sulla diversità genetica degli animali da allevamento e della necessità di

conservare le risorse genetiche di tali animali.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. L'autorità competente autorizza il ripopolamento dello stabilimento, **dell'abitazione** o di qualsiasi altro luogo esclusivamente se:

Emendamento

3. L'autorità competente autorizza il ripopolamento dello stabilimento o di qualsiasi altro luogo esclusivamente se:

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) è trascorso un lasso di tempo sufficiente ad impedire la ricontaminazione dello stabilimento, **dell'abitazione**, dell'azienda alimentare *e* di mangimi, dello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo colpito dalla malattia elencata che aveva causato il focolaio di cui al paragrafo 1.

Emendamento

b) è trascorso un lasso di tempo sufficiente ad impedire la ricontaminazione dello stabilimento, dell'azienda alimentare *o* di mangimi, **dell'azienda di trasporti, dell'azienda di commercio del bestiame**, dello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo colpito dalla malattia elencata che aveva causato il focolaio di cui al paragrafo 1.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente estende le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 61, paragrafo 1, agli altri stabilimenti e **alle** loro unità epidemiologiche, **alle abitazioni, alle** aziende alimentari *e* di mangimi **o agli** stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo o mezzo di trasporto dove secondo l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57,

Emendamento

1. L'autorità competente estende le misure di lotta alle malattie di cui all'articolo 61, paragrafo 1, agli altri stabilimenti e loro unità epidemiologiche, aziende alimentari *o* di mangimi, **aziende di trasporti, aziende di commercio del bestiame** o stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo o mezzo di trasporto dove, secondo l'indagine

paragrafo 1, o i risultati delle indagini cliniche o di laboratorio o altri dati epidemiologici vi è motivo di sospettare la diffusione a, da oppure attraverso di essi della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale tali misure erano state adottate.

epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, o i risultati delle indagini cliniche o di laboratorio o altri dati epidemiologici, vi è motivo di sospettare la diffusione a, da oppure attraverso di essi della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), per la quale tali misure erano state adottate.

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, dimostra che la probabile origine della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è un altro Stato membro o che probabilmente tale malattia elencata si è diffusa ad un altro Stato membro, l'autorità competente informa tale Stato membro.

Emendamento

2. Se l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, dimostra che la probabile origine della malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è un altro Stato membro o che probabilmente tale malattia elencata si è diffusa ad un altro Stato membro, l'autorità competente informa tale Stato membro *e la Commissione*.

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'autorità competente, ove opportuno, istituisce una zona soggetta a restrizioni attorno allo stabilimento, *all'abitazione*, all'azienda alimentare *e* di mangimi, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove si è sviluppato il focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, tenendo conto di:

Emendamento

L'autorità competente, ove opportuno, istituisce una zona soggetta a restrizioni attorno allo stabilimento, all'azienda alimentare *o* di mangimi, *all'azienda di trasporti, all'azienda di commercio del bestiame*, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove si è sviluppato il focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, tenendo conto di *quanto segue*:

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) i costi diretti e indiretti per i settori interessati e per l'economia nel suo insieme.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'istituire la zona soggetta a restrizioni, l'autorità competente rispetta il principio di proporzionalità.

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) identificazione degli stabilimenti, ***delle abitazioni***, delle aziende alimentari *e* di mangimi, degli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo dove sono detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata;

a) identificazione degli stabilimenti, delle aziende alimentari *o* di mangimi, ***delle aziende di trasporti, delle aziende di commercio del bestiame***, degli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o di qualunque altro luogo dove sono detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) visite agli stabilimenti, ***alle abitazioni***, alle aziende alimentari *e* di mangimi, agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove sono detenuti animali delle specie elencate per tale malattia elencata e, se del caso, esami, campionamento e analisi di

b) visite agli stabilimenti, alle aziende alimentari *o* di mangimi, ***alle aziende di trasporti, alle aziende di commercio del bestiame***, agli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove sono detenuti animali delle specie elencate per tale

laboratorio dei campioni;

malattia elencata e, se del caso, esami, campionamento e analisi di laboratorio dei campioni;

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) designazione o, se del caso, riconoscimento di uno stabilimento alimentare ai fini della macellazione degli animali o del trattamento dei prodotti di origine animale originari delle zone soggette a restrizioni;

Emendamento

g) designazione o, se del caso, riconoscimento di uno stabilimento alimentare ai fini della macellazione, **previo stordimento**, degli animali o del trattamento dei prodotti di origine animale originari delle zone soggette a restrizioni;

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 67 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) le procedure di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera f), che **specifica** l'uso dei biocidi a tali fini ove opportuno;

Emendamento

b) **i principi concernenti** le procedure di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera f), che **specificano** l'uso dei biocidi a tali fini ove opportuno;

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli animali sottoposti a vaccinazione d'emergenza possono essere destinati a un utilizzo specifico conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f).

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Se il vaccino utilizzato è certificato come sicuro per il consumo umano, andrebbe evitata la successiva macellazione degli animali vaccinati non infetti.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Parte 3 – titolo 2 – capo 1 – sezione 5 – titolo

Testo della Commissione

Animali selvatici

Emendamento

Animali selvatici **e animali randagi di specie domestiche**

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 70 – titolo

Testo della Commissione

Animali selvatici

Emendamento

Animali selvatici **e animali randagi di specie domestiche**

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In caso di sospetto o di conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali selvatici, lo Stato membro interessato:

Emendamento

1. In caso di sospetto o di conferma ufficiale di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali selvatici **o negli animali randagi di specie domestiche**, lo Stato membro interessato:

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) sorveglia la popolazione di animali randagi di specie domestiche, qualora ciò sia rilevante per la specifica malattia elencata;

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) adotta le necessarie misure di prevenzione e lotta alle malattie per evitare l'ulteriore diffusione di tale malattia elencata.

b) adotta le necessarie misure di prevenzione e lotta alle malattie per evitare l'ulteriore diffusione di tale malattia elencata ***o pervenire alla sua eradicazione, e garantisce che qualsiasi misura di lotta risparmi agli animali colpiti dolore e sofferenze evitabili.***

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli animali selvatici colpiti;

b) gli animali selvatici colpiti ***e gli animali di specie domestiche non detenuti;***

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il contatto tra gli animali selvatici e quelli detenuti e il rischio di contagio reciproco a ciò collegato;

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) il contatto diretto tra gli animali colpiti e l'uomo e la vicinanza fisica all'uomo;

Emendamento 206

**Proposta di regolamento
Articolo 71 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 71 bis

Ambito di applicazione del capo 2

Per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), le seguenti disposizioni del capo 2 si applicano unicamente negli Stati membri che hanno elaborato un programma nazionale.

Emendamento 207

**Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) applica misure di lotta alle malattie per limitare la diffusione di tale malattia elencata dal territorio, dallo stabilimento, ***dall'abitazione***, dall'azienda alimentare o di mangimi, dallo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o da qualunque altro luogo ***colpiti***;

a) applica misure di lotta alle malattie per limitare la diffusione di tale malattia elencata dal territorio, dallo stabilimento, dall'azienda alimentare o di mangimi, ***dall'azienda di trasporti, dall'azienda di commercio del bestiame***, dallo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o da qualunque altro luogo ***colpito***;

Emendamento 208

**Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 3 – lettera b**

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'applicazione delle misure preliminari di

b) l'applicazione delle misure preliminari di

lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera a), ad altri stabilimenti, **alle** loro unità epidemiologiche, **alle abitazioni, alle** aziende alimentari o di mangimi e **agli** stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o **ad** altri luoghi;

lotta alle malattie di cui al paragrafo 1, lettera a), ad altri stabilimenti, loro unità epidemiologiche, aziende alimentari o di mangimi, **aziende di trasporti, aziende di commercio del bestiame** e stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o altri luoghi;

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) in uno Stato membro, un'area, una zona o un compartimento che non è oggetto di un programma di eradicazione volontaria di cui all'articolo 30, paragrafo 2, di quella malattia elencata, applica, ove opportuno, misure di lotta alle malattie e misure per prevenirne la diffusione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 78 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli animali detenuti colpiti;

Emendamento

b) gli animali detenuti colpiti, **considerando in particolare la loro appartenenza a una razza o varietà minacciata;**

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Parte 3 – titolo 2 – capo 2 – sezione 4 – titolo

Testo della Commissione

Animali selvatici

Emendamento

Animali selvatici **e animali di specie domestiche non detenuti**

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 80 – titolo

Testo della Commissione

Animali selvatici

Emendamento

Animali selvatici *e animali di specie domestiche non detenuti*

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In caso di sospetto o di conferma ufficiale della presenza di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici, l'autorità competente dello Stato membro interessato:

Emendamento

1. In caso di sospetto o di conferma ufficiale della presenza di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in animali selvatici *e in animali di specie domestiche non detenuti*, l'autorità competente dello Stato membro interessato:

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. In caso di focolaio di una malattia elencata *di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c)*, in animali selvatici, l'autorità competente dello Stato membro interessato:

Emendamento

2. In caso di focolaio di una malattia elencata in animali selvatici *e in animali di specie domestiche non detenuti, che non rientra nelle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b)*, l'autorità competente dello Stato membro interessato:

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli animali selvatici colpiti;

Emendamento

b) gli animali selvatici *e gli animali di specie domestiche non detenuti* colpiti;

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il contatto tra gli animali che vivono allo stato selvatico e quelli detenuti, e il rischio di contagio reciproco a ciò collegato;

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) il contatto diretto tra gli animali interessati e l'uomo e la vicinanza fisica all'uomo;

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di focolai di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), in animali selvatici, a norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle norme dettagliate integranti le misure di lotta alle malattie da adottare in caso di focolai di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), in animali selvatici ***e in animali di specie domestiche non detenuti***, a norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 86

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 86

soppresso

Deroghe all'obbligo di registrare i trasportatori di ungulati detenuti

In deroga all'articolo 85, paragrafo 1, gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di trasportatori dall'obbligo di registrazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) le distanze dei trasporti di tali animali terrestri detenuti;

b) le categorie, le specie e il numero di animali terrestri detenuti trasportati.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 87 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione

b) i tipi di trasportatori che gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 86, purché il tipo di trasporto comporti un rischio irrilevante e tenuto conto dei criteri di cui a tale articolo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 89 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) le categorie e le specie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale presenti in uno stabilimento;

Emendamento

a) le categorie e le specie **o le razze di** animali terrestri detenuti o di materiale germinale presenti in uno stabilimento;

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 92 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'autorità competente rilascia il riconoscimento degli stabilimenti **esclusivamente** in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90, lettera a), qualora tali stabilimenti:

Emendamento

1. L'autorità competente rilascia il riconoscimento degli stabilimenti in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, e all'articolo 90, lettera a), qualora tali stabilimenti:

Emendamento 223

Proposta di regolamento Articolo 94 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente definisce le procedure che gli operatori devono seguire per chiedere il riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'articolo 90 e dell'articolo 91, paragrafo 1.

Emendamento

1. L'autorità competente definisce le procedure che gli operatori devono seguire per chiedere il riconoscimento dei loro stabilimenti a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'articolo 90 e dell'articolo 91, paragrafo 1, ***nonché un limite temporale massimo entro il quale si impegna a effettuare le visite in loco di cui al seguente paragrafo.***

Emendamento 224

Proposta di regolamento Articolo 94 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'autorità competente rilascia il riconoscimento a uno stabilimento se, dalla domanda presentata dall'operatore e dalla successiva visita in loco dello stabilimento da parte dell'autorità competente di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, risulta che lo stabilimento soddisfa tutte le prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 92, paragrafo 1, e le norme adottate in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2.

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 94 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Se dalla visita in loco emerge che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti, ma non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato. Il

Emendamento

Se dalla visita in loco emerge che lo stabilimento ha compiuto progressi evidenti, ma non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'autorità competente può prorogare il riconoscimento condizionato ***e fornisce gli***

riconoscimento condizionato può tuttavia valere per un periodo massimo di sei mesi.

orientamenti efficaci necessari per contribuire a rimediare adeguatamente alle carenze riscontrate. Il riconoscimento condizionato può tuttavia valere per un periodo massimo di sei mesi.

Emendamento 226

Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente riesamina costantemente i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma degli articoli 92 e 94.

Emendamento

1. L'autorità competente riesamina costantemente i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma degli articoli 92 e 94. *L'autorità competente, basandosi sul rischio, definisce la frequenza temporale del riesame, o un limite temporale minimo e massimo entro il quale esso deve avvenire, e i casi in cui tali limiti possono non essere rispettati.*

Emendamento 227

Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essa mette tale registro a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Emendamento

Essa mette tale registro a disposizione *della Commissione*, degli altri Stati membri e del pubblico.

Emendamento 228

Proposta di regolamento Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le specie, le categorie, il numero e l'identificazione degli animali terrestri detenuti presenti nel loro stabilimento;

Emendamento

a) le specie, le categorie, il numero e, *se del caso*, l'identificazione degli animali terrestri detenuti presenti nel loro stabilimento;

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) *gli eventuali* problemi di sanità animale degli animali detenuti presenti nel loro stabilimento;

Emendamento

d) **il trattamento dei** problemi di sanità animale degli animali detenuti presenti nel loro stabilimento;

Emendamento 230

Proposta di regolamento Articolo 97 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli stabilimenti esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità all'articolo 83 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento

2. Gli stabilimenti esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità all'articolo 83 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ***Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali esonerati accordati e tengono un registro di tutti gli stabilimenti che sono stati esonerati nel loro territorio.***

Emendamento 231

Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) i risultati degli esami clinici e di laboratorio;

Emendamento 232

Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli stabilimenti esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità all'articolo 84 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento

2. Gli stabilimenti esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità all'articolo 84 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ***Gli***

Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali esoneri accordati e tengono un registro di tutti gli stabilimenti che sono stati esonerati nel loro territorio.

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 99 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I trasportatori esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità all'articolo 86 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento

2. I trasportatori esonerati dall'obbligo di registrazione in conformità all'articolo 86 possono essere esonerati dallo Stato membro dall'obbligo di conservare la documentazione recante le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. ***Gli Stati membri notificano alla Commissione gli eventuali esoneri accordati e tengono un registro di tutti gli stabilimenti che sono stati esonerati nel loro territorio.***

Emendamento 234

Proposta di regolamento Articolo 100 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le deroghe alle prescrizioni in materia di conservazione della documentazione per:

i) gli operatori di alcuni tipi di stabilimenti e alcuni tipi di trasportatori;

ii) gli stabilimenti che detengono o i trasportatori che manipolano un numero ridotto di animali terrestri detenuti o una piccola quantità di materiale germinale;

iii) alcune categorie o specie di animali terrestri detenuti o di materiale germinale;

Emendamento

soppresso

Emendamento 235

Proposta di regolamento Articolo 103 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) delle informazioni relative agli animali detenuti della specie suina **e agli** stabilimenti dove sono tenuti;

Emendamento

b) delle **seguenti** informazioni relative agli animali detenuti della specie suina:

i) gli stabilimenti dove sono tenuti;

ii) i loro spostamenti in entrata e in uscita dagli stabilimenti;

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il 1° gennaio 2018 gli Stati membri introducono l'obbligo di registrazione dei cani. Entro il 31 luglio 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri in materia di registrazione e identificazione dei cani, con particolare riferimento agli animali randagi. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta riguardante i requisiti minimi applicabili alle basi dati ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 112 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. I detentori di animali da compagnia provvedono affinché gli animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che sono trasferiti da uno Stato membro ad un altro:

1. I detentori di animali da compagnia provvedono affinché gli animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I, parte A, che sono trasferiti da uno Stato membro ad un altro **soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 576/2013.**

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 112 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) siano identificati individualmente con un mezzo fisico di identificazione;

Emendamento

soppresso

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 112 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) siano accompagnati da un documento di identificazione correttamente compilato e aggiornato, rilasciato dall'autorità competente in conformità all'articolo 104.

Emendamento

soppresso

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 112 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I detentori di animali da compagnia garantiscono che gli animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I, parte B, quando vengono spostati da uno Stato membro ad un altro, *e quando richiesto dalle norme adottate ai sensi degli articoli 114 e 117:*

Emendamento

2. I detentori di animali da compagnia garantiscono che gli animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I, parte B, quando vengono spostati da uno Stato membro ad un altro, *soddisfino i requisiti del regolamento (UE) n. 576/2013.*

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 112 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) siano identificati, singolarmente o in gruppi;

Emendamento

soppresso

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 112 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) siano accompagnati da documenti di identificazione, documenti di trasporto o altri documenti per l'identificazione e la tracciabilità degli animali, a seconda delle specie animali interessate, correttamente compilati e aggiornati.

Emendamento

soppresso

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 114 – lettera a

Testo della Commissione

a) alla designazione di altre autorità o all'autorizzazione di organismi o persone fisiche, come previsto all'articolo 102, paragrafo 4, lettera c);

Emendamento

soppresso

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 114 – lettera c – punto vi

Testo della Commissione

vi) nei documenti di identificazione degli animali da compagnia terrestri di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), o nei documenti di identificazione, nei documenti di trasporto o negli altri documenti per gli animali da compagnia terrestri di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b);

Emendamento

soppresso

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Articolo 114 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione per gli animali da compagnia terrestri detenuti elencati nell'allegato I, parte B, e per gli animali terrestri detenuti diversi da quelli delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, qualora ciò sia necessario, tenuto conto dei rischi presentati da tali specie, per:

soppresso

i) garantire l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e lotta alle malattie stabilite dal presente regolamento;

ii) facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e dei loro spostamenti all'interno e tra gli Stati membri come pure del loro ingresso nell'Unione;

Emendamento 248

Proposta di regolamento Articolo 115 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe, per gli operatori, alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di cui agli articoli 106, 107, 109 e 110:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe, per gli operatori, alle prescrizioni in materia di identificazione e registrazione di cui agli articoli 106, 107, 109 e 110, ***purché sia assicurata la piena tracciabilità:***

Emendamento 249

Proposta di regolamento Articolo 118 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la razza;

Emendamento 250

Proposta di regolamento Articolo 121 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sono spostati nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli operatori adottano le misure di prevenzione necessarie e appropriate per assicurare che:

1. Gli operatori adottano le misure di prevenzione ***e di promozione della salute*** necessarie e appropriate per assicurare che:

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le operazioni di trasporto degli animali terrestri detenuti non provochino la potenziale diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), all'uomo e agli animali nei luoghi di raggruppamento, di sosta e di destinazione;

b) le operazioni di trasporto degli animali terrestri detenuti non provochino la potenziale diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), all'uomo e agli animali nei luoghi di raggruppamento, ***di carico, di scarico, di ricarico***, di sosta e di destinazione;

Emendamento 253

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) si tenga conto delle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 125

Testo della Commissione

In caso di animali destinati a essere macellati a fini di eradicazione delle malattie nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3, gli operatori spostano in un altro Stato membro animali terrestri detenuti solo se, prima dello spostamento, lo Stato membro di destinazione **dà** la propria esplicita autorizzazione.

Emendamento

In caso di animali destinati a essere macellati a fini di eradicazione delle malattie nel quadro di un programma di eradicazione di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3, gli operatori spostano in un altro Stato membro animali terrestri detenuti solo se, prima dello spostamento, lo Stato membro di destinazione **e gli Stati membri di transito danno** la propria esplicita autorizzazione.

Emendamento 255

**Proposta di regolamento
Articolo 127 – lettera c**

Testo della Commissione

c) nello stabilimento di origine non sono stati introdotti ungulati o pollame detenuti per un periodo di tempo appropriato a tali malattie elencate e alle specie e categorie di ungulati o pollame che saranno oggetto di spostamento;

Emendamento

c) nello stabilimento di origine non sono stati introdotti ungulati o pollame detenuti per un periodo di tempo appropriato a tali malattie elencate e alle specie e categorie di ungulati o pollame che saranno oggetto di spostamento, **tranne nel caso in cui siano state adottate appropriate misure di bioprotezione;**

Emendamento 256

**Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) ai periodi di permanenza di cui all'articolo 127, lettera b);

Emendamento

a) ai periodi di permanenza **e alle misure di bioprotezione** di cui all'articolo 127, lettera b);

Emendamento 257

**Proposta di regolamento
Articolo 129 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli operatori di macelli che ricevono da

Emendamento

1. Gli operatori di macelli che ricevono da

un altro Stato membro ungulati e pollame detenuti procedono alla macellazione di tali animali quanto prima dopo il loro arrivo e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2.

un altro Stato membro ungulati e pollame detenuti procedono alla macellazione, **previo stordimento**, di tali animali quanto prima dopo il loro arrivo e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2.

Emendamento 258

Proposta di regolamento Articolo 130 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 123, paragrafo 2, gli operatori possono sottoporre gli ungulati e il pollame detenuti a un massimo di:

- a) un'operazione** di raggruppamento **nello Stato membro di origine;**
- b) un'operazione di raggruppamento nello Stato membro di passaggio;**
- c) un'operazione di raggruppamento nello Stato membro di destinazione.**

Emendamento

1. In deroga all'articolo 123, paragrafo 2, gli operatori possono sottoporre gli ungulati e il pollame detenuti a un massimo di **tre operazioni** di raggruppamento.

Emendamento 259

Proposta di regolamento Articolo 131 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) che gli ungulati e il pollame detenuti vengano raggruppati e spostati al luogo finale di destinazione **in un altro Stato membro** quanto prima dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 132, lettera c);

Emendamento

b) che gli ungulati e il pollame detenuti vengano raggruppati e spostati al luogo finale di destinazione quanto prima dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e, al più tardi, entro un termine da definire negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 132, lettera c);

Emendamento 260

Proposta di regolamento Articolo 132 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo:

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253, ***purché tali atti siano basati su riscontri scientifici e tengano in debito conto i pareri dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare***, riguardo:

Emendamento 261

**Proposta di regolamento
Articolo 132 – comma 1 – lettera c**

Testo della Commissione

c) al periodo di tempo che intercorre tra la partenza degli ungulati o del pollame detenuti dal loro stabilimento di origine e la loro partenza dal luogo dell'operazione di raggruppamento verso la destinazione finale ***in un altro Stato membro***, come indicato all'articolo 131, lettera b);

Emendamento

c) al periodo di tempo che intercorre tra la partenza degli ungulati o del pollame detenuti dal loro stabilimento di origine e la loro partenza dal luogo dell'operazione di raggruppamento verso la destinazione finale, come indicato all'articolo 131, lettera b);

Emendamento 262

**Proposta di regolamento
Articolo 140 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

2. Gli operatori non spostano animali terrestri detenuti ***all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro ad un altro*** tranne qualora tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro ***di origine*** conformemente all'articolo 146, paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni di cui alle seguenti lettere a) e b):

Emendamento

2. Gli operatori non spostano animali terrestri detenuti tranne qualora tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro conformemente all'articolo 146, paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni di cui alle seguenti lettere a) e b):

Emendamento 263

**Proposta di regolamento
Articolo 152 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. I detentori di animali da compagnia procedono a spostamenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro di animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I solo *laddove*:

Emendamento

1. I detentori di animali da compagnia procedono a spostamenti a carattere non commerciale da uno Stato membro a un altro di animali da compagnia terrestri delle specie elencate nell'allegato I solo *in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013.*

Emendamento 264

Proposta di regolamento
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) tali animali da compagnia terrestri siano identificati e accompagnati da un documento di identificazione se richiesto conformemente all'articolo 112 o alle norme adottate ai sensi dell'articolo 114, lettera e), e dell'articolo 117;

Emendamento

soppresso

Emendamento 265

Proposta di regolamento
Articolo 152 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel corso di tali spostamenti siano state adottate misure appropriate di prevenzione e lotta alle malattie al fine di garantire che gli animali da compagnia terrestri non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali terrestri detenuti nel luogo di destinazione e durante il trasporto.

Emendamento

soppresso

Emendamento 266

Proposta di regolamento
Articolo 152 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo **alle** misure di prevenzione e lotta alle malattie **di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo**, al fine di garantire che gli animali da compagnia terrestri non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali durante il trasporto e nel luogo di destinazione e, se del caso, tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di destinazione.

Emendamento

2. Alla Commissione, **fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 576/2013**, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo **a** misure di prevenzione e lotta alle malattie al fine di garantire che gli animali da compagnia terrestri non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e di malattie emergenti agli animali durante il trasporto e nel luogo di destinazione e, se del caso, tenuto conto dello stato sanitario nel luogo di destinazione.

Emendamento 267

**Proposta di regolamento
Articolo 152 – paragrafo 3 – comma 1**

Testo della Commissione

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle misure di prevenzione e lotta alle malattie previste al paragrafo 1 del presente articolo **e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 2.**

Emendamento

Fatto salvo il regolamento sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle misure di prevenzione e lotta alle malattie previste al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 268

**Proposta di regolamento
Articolo 169 – comma 1**

Testo della Commissione

Qualora una malattia diversa da quelle elencate comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria degli animali terrestri detenuti in uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure nazionali per **lottare contro** tale malattia, purché queste misure:

a) **non** ostacolino gli spostamenti di

Emendamento

Qualora una malattia diversa da quelle elencate comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria degli animali terrestri detenuti in uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure nazionali per **prevenire l'introduzione o la diffusione di** tale malattia, purché queste misure:

a) ostacolino gli spostamenti di animali e

animali e prodotti tra Stati membri;

b) non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per lottare contro la malattia in questione.

prodotti tra Stati membri *solamente se ciò è giustificato dal punto di vista scientifico per ragioni di lotta alle malattie infettive;*

b) *siano proporzionate in relazione al rischio e* non vadano oltre quanto è appropriato e necessario per lottare contro la malattia in questione.

Gli Stati membri notificano in anticipo alla Commissione eventuali misure nazionali proposte a norma del primo comma che possono incidere sugli spostamenti tra Stati membri.

Qualora le condizioni di cui al primo comma non siano rispettate, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può opporsi alle misure nazionali di cui al secondo comma o modificarle. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 255, paragrafo 2, ed entrano in vigore con effetto immediato.

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 174 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere spostati da tali stabilimenti vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura. ***Non è tuttavia necessario presentare una domanda di riconoscimento se gli animali di acquacoltura sono spostati unicamente:***

Emendamento

a) stabilimenti di acquacoltura in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per essere spostati da tali stabilimenti vivi o come prodotti ottenuti da animali di acquacoltura.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 174 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) per la fornitura diretta al consumatore finale in piccoli quantitativi destinati al consumo umano; o

Emendamento

soppresso

Emendamento 271

Proposta di regolamento

Articolo 174 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) verso stabilimenti locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale;

Emendamento

soppresso

Emendamento 272

Proposta di regolamento

Articolo 174 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può escludere dall'obbligo di richiesta di riconoscimento gli operatori di stabilimenti di acquacoltura se gli animali di acquacoltura sono spostati unicamente:

i) per la fornitura diretta al consumatore finale in piccoli quantitativi destinati al consumo umano, o

ii) verso stabilimenti locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale,

purché tali spostamenti non costituiscano un rischio significativo.

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 177 – titolo

Testo della Commissione

Riconoscimento di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Emendamento

Riconoscimento di *stabilimenti di trasformazione e di* stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 177

Testo della Commissione

Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie provvedono a che i loro stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 62, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 78, paragrafo 3.

Emendamento

Le persone fisiche e giuridiche che intendano gestire stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie provvedono a che i loro stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 62, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 78, paragrafo 3.

Emendamento 275

Proposta di regolamento Articolo 177

Testo della Commissione

1. Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie provvedono a che i loro stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 62, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 78, paragrafo 3.

Emendamento

1. Gli operatori di **stabilimenti di trasformazione e di** stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie provvedono a che i loro stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente per la macellazione di animali acquatici a fini di lotta alle malattie conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 62, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 78, paragrafi 1 e 2, e alle norme adottate ai sensi dell'articolo 63, dell'articolo 70, paragrafo 3, dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 78, paragrafo 3.

Emendamento 276

Proposta di regolamento Articolo 178 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. **Gli** operatori, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1, all'articolo 175, all'articolo 176, lettera a), e all'articolo 177, trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti:

Emendamento

1. **Le persone che intendono diventare** operatori, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all'articolo 174, paragrafo 1, all'articolo 175, all'articolo 176, lettera a), e all'articolo 177, trasmettono all'autorità competente informazioni riguardanti:

Emendamento 277

**Proposta di regolamento
Articolo 178 – paragrafo 1 – lettera c**

Testo della Commissione

c) le categorie, le specie e il numero di animali di acquacoltura **presenti nello** stabilimento;

Emendamento

c) le categorie, le specie e il numero di animali di acquacoltura **che intendono detenere** nello stabilimento;

Emendamento 278

**Proposta di regolamento
Articolo 178 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il sistema di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico dello stabilimento.

Emendamento 279

**Proposta di regolamento
Articolo 182 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'autorità competente riesamina costantemente i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma dell'articolo 179, paragrafo 1.

Emendamento

1. L'autorità competente riesamina costantemente i riconoscimenti degli stabilimenti rilasciati a norma dell'articolo 179, paragrafo 1. **L'autorità competente, basandosi sul rischio, definisce la frequenza temporale del riesame, o un limite temporale minimo e massimo entro il quale esso deve avvenire, e i casi in cui**

tali limiti possono non essere rispettati.

Emendamento 280

Proposta di regolamento

Parte IV – Titolo II – Capo 1 – Sezione 3 – titolo

Testo della Commissione

REGISTRO DEGLI STABILIMENTI DI
ACQUACOLTURA E DEGLI
STABILIMENTI DI ALIMENTI DI
ORIGINE ACQUATICA AUTORIZZATI
A LOTTARE CONTRO LE MALATTIE
TENUTO DALL'AUTORITÀ
COMPETENTE

Emendamento

REGISTRO DEGLI STABILIMENTI DI
ACQUACOLTURA, **DEGLI**
STABILIMENTI DI
TRASFORMAZIONE E DEGLI
STABILIMENTI DI ALIMENTI DI
ORIGINE ACQUATICA AUTORIZZATI
A LOTTARE CONTRO LE MALATTIE
TENUTO DALL'AUTORITÀ
COMPETENTE

Emendamento 281

Proposta di regolamento

Articolo 183 – titolo

Testo della Commissione

Registro degli stabilimenti di acquacoltura
e degli stabilimenti di alimenti di origine
acquatica autorizzati a lottare contro le
malattie

Emendamento

Registro degli stabilimenti di acquacoltura,
degli stabilimenti di trasformazione e
degli stabilimenti di alimenti di origine
acquatica autorizzati a lottare contro le
malattie

Emendamento 282

Proposta di regolamento

Articolo 183 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione

c) di tutti gli stabilimenti di alimenti di
origine acquatica autorizzati a lottare
contro le malattie riconosciuti a norma
dell'articolo 179, paragrafo 1.

Emendamento

c) di tutti gli **stabilimenti di**
trasformazione e gli stabilimenti di
alimenti di origine acquatica autorizzati a
lottare contro le malattie riconosciuti a
norma dell'articolo 179, paragrafo 1.

Emendamento 283

Proposta di regolamento

Articolo 186 – titolo

Testo della Commissione

Obbligo di conservazione della documentazione per gli stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Emendamento

Obbligo di conservazione della documentazione per gli **stabilimenti di trasformazione e gli** stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

Emendamento 284

**Proposta di regolamento
Articolo 186 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soggetti a riconoscimento a norma dell'articolo 177 conservano la documentazione aggiornata relativa a tutti gli spostamenti di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in entrata e in uscita da questi stabilimenti.

Emendamento

1. Gli operatori di **stabilimenti di trasformazione e di** stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie soggetti a riconoscimento a norma dell'articolo 177 conservano la documentazione aggiornata relativa a tutti gli spostamenti di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali in entrata e in uscita da questi stabilimenti.

Emendamento 285

**Proposta di regolamento
Articolo 186 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie:

Emendamento

2. Gli operatori di **stabilimenti di trasformazione e di** stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie:

Emendamento 286

**Proposta di regolamento
Articolo 187 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

I trasportatori di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici destinati all'acquacoltura conservano la

Emendamento

I trasportatori di animali di acquacoltura e di animali acquatici selvatici destinati all'acquacoltura **o al rilascio nell'ambiente**

documentazione aggiornata relativa:

naturale a fini di ripopolamento degli stock selvatici conservano la documentazione aggiornata relativa:

Emendamento 287

Proposta di regolamento

Articolo 193 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli operatori degli stabilimenti e degli stabilimenti alimentari che ricevono animali *di acquacoltura*:

Emendamento

1. Gli operatori degli stabilimenti e degli stabilimenti alimentari che ricevono animali *acquatici, prima che questi siano scaricati*:

Emendamento 288

Proposta di regolamento

Articolo 193 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) ispezionano la partita alla ricerca di eventuali irregolarità;

Emendamento 289

Proposta di regolamento

Articolo 193 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) gli animali *di acquacoltura* ricevuti;

Emendamento

i) gli animali *acquatici* ricevuti;

Emendamento 290

Proposta di regolamento

Articolo 193 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera b), l'operatore *isola* gli animali di acquacoltura interessati fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente.

Emendamento

2. Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera b), l'operatore *non consente che* gli animali di acquacoltura interessati *siano scaricati* fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente.

Emendamento 291

Proposta di regolamento

Articolo 196 – titolo

Testo della Commissione

Spostamenti di animali **di acquacoltura** destinati a stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

Emendamento

Spostamenti di animali **acquatici detenuti** destinati a Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 196 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori spostano animali **di acquacoltura** da uno stabilimento di acquacoltura per le finalità di cui **alla lettera a) o b)** del presente articolo solo se tali animali **di acquacoltura** provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e:

Emendamento

1. Gli operatori spostano animali **acquatici detenuti** da uno stabilimento di acquacoltura per le finalità di cui **alle lettere a) e b)** del presente articolo solo se tali animali provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e:

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 196 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) se sono destinati:
i) a uno stabilimento di acquacoltura soggetto a:
– **registrazione a norma dell'articolo 171;**
o
– **riconoscimento a norma degli articoli 174, 175, 176 e 177; o**

Emendamento

soppresso

ii) a essere rilasciati in natura.

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 196 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali **di acquacoltura**;

Emendamento

a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali **acquatici detenuti**;

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 196 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) dell'uso previsto degli animali **di acquacoltura**;

Emendamento

c) dell'uso previsto degli animali **acquatici detenuti**;

Emendamento 296

Proposta di regolamento

Articolo 196 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) del luogo di destinazione degli animali **di acquacoltura**;

Emendamento

d) del luogo di destinazione degli animali **acquatici detenuti**;

Emendamento 297

Proposta di regolamento

Articolo 197

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 196, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a spostare animali di acquacoltura in una zona o compartimento **in un altro Stato membro** per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da

Emendamento

In deroga all'articolo 196, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a spostare animali di acquacoltura in una zona o compartimento **nel proprio territorio** per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da **una**

un'altra zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma analogo per le stesse malattie elencate, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, della zona o del compartimento di destinazione.

zona o compartimento *in un altro Stato membro* per cui sia stato stabilito un programma analogo per le stesse malattie elencate, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, della zona o del compartimento di destinazione.

Emendamento 298

Proposta di regolamento Articolo 198

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono prescrivere che gli animali *di acquacoltura* siano rilasciati in natura solo se provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dichiarato indenne da malattia in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, o all'articolo 37, paragrafo 1, per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per cui la specie di animali *di acquacoltura* da spostare è una specie elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dell'area in cui gli animali saranno rilasciati.

Emendamento

Gli Stati membri possono prescrivere che gli animali *acquatici* siano rilasciati in natura solo se provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dichiarato indenne da malattia in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, o all'articolo 37, paragrafo 1, per quanto riguarda le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), per cui la specie di animali *acquatici* da spostare è una specie elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dell'area in cui gli animali saranno rilasciati.

Emendamento 299

Proposta di regolamento Articolo 199 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli articoli 196 e 197 si applicano anche agli spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di acquacoltura o a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie soggetto a:

Emendamento

1. Gli articoli 196 e 197 si applicano anche agli spostamenti di animali acquatici selvatici destinati a uno stabilimento di acquacoltura, *a uno stabilimento di trasformazione* o a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie soggetto a:

Emendamento 300

Proposta di regolamento Articolo 200 – titolo

Testo della Commissione

Spostamenti di animali **di acquacoltura** destinati **a** stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

Emendamento

Spostamenti di animali **acquatici detenuti** destinati **al consumo umano in** Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione e atti delegati

Emendamento 301

Proposta di regolamento
Articolo 200 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori spostano animali **di acquacoltura** da uno stabilimento **di acquacoltura** per le finalità di cui alla lettera a) o alla lettera b) del presente paragrafo solo se tali animali **di acquacoltura** provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o lettera c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e:

Emendamento

1. Gli operatori spostano animali **acquatici detenuti destinati al consumo umano** da uno stabilimento per le finalità di cui alla lettera a) o alla lettera b) del presente paragrafo solo se tali animali provengono da uno Stato membro, o da una zona o un compartimento dello stesso, dichiarato indenne da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, o all'articolo 37, paragrafo 4, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o lettera c), se appartengono a specie elencate per tali malattie elencate e:

Emendamento 302

Proposta di regolamento
Articolo 200 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a introdurre animali **di acquacoltura** in una zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all'articolo 30, paragrafo 1 o 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da un'altra zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma analogo per le

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a introdurre animali **acquatici detenuti** in una zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma di eradicazione in conformità all'articolo 30, paragrafo 1 o 2, per le malattie elencate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), a partire da un'altra zona o compartimento per cui sia stato stabilito un programma analogo per le

stesse malattie all'interno dello Stato membro in questione, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, o della zona o del compartimento dello stesso.

stesse malattie all'interno dello Stato membro in questione, a condizione che tali spostamenti non compromettano lo stato sanitario dello Stato membro, o della zona o del compartimento dello stesso.

Emendamento 303

Proposta di regolamento Articolo 200 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe alle prescrizioni per gli spostamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo se tali spostamenti di animali **di acquacoltura** che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa:

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle deroghe alle prescrizioni per gli spostamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo se tali spostamenti di animali **acquatici detenuti** che non presentano un rischio significativo di diffusione delle malattie a causa:

Emendamento 304

Proposta di regolamento Articolo 200 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali **di acquacoltura**;

Emendamento

a) delle specie, delle categorie e della fase del ciclo di vita degli animali **acquatici detenuti**;

Emendamento 305

Proposta di regolamento Articolo 200 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) dei metodi con cui sono tenuti gli animali **di acquacoltura** e del tipo di produzione negli stabilimenti di **acquacoltura di** origine e di destinazione;

Emendamento

b) dei metodi con cui sono tenuti gli animali **acquatici** e del tipo di produzione negli stabilimenti di origine e di destinazione;

Emendamento 306

Proposta di regolamento

Articolo 200 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) dell'uso previsto degli animali *di acquacoltura*;

Emendamento

c) dell'uso previsto degli animali *acquatici detenuti*;

Emendamento 307

Proposta di regolamento

Articolo 200 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) del luogo di destinazione degli animali *di acquacoltura*;

Emendamento

d) del luogo di destinazione degli animali *acquatici detenuti*;

Emendamento 308

Proposta di regolamento

Articolo 205 – lettera b

Testo della Commissione

b) alle deroghe alle sezioni da 1 a 4, ad eccezione dell'articolo 190, paragrafi 1 e 3, e degli articoli 191, 192 193, per gli spostamenti di animali acquatici di cui alla lettera a).

Emendamento

b) alle deroghe alle sezioni da 1 a 4, ad eccezione dell'articolo 190, paragrafi 1 e 3, e degli articoli 191, 192 193, per gli spostamenti di animali acquatici di cui alla lettera a), *purché siano in vigore disposizioni adeguate di bioprotezione per assicurare che tali spostamenti non comportino un rischio significativo per lo stato sanitario del luogo di destinazione.*

Emendamento 309

Proposta di regolamento

Articolo 207 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le eventuali condizioni specifiche alle quali sono tenuti gli animali *di acquacoltura*;

Emendamento

e) le eventuali condizioni specifiche alle quali sono tenuti gli animali *acquatici*;

Emendamento 310

Proposta di regolamento

Articolo 207 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento **di acquacoltura** e le specie o categorie di animali **di acquacoltura** interessate;

Emendamento

f) le modalità specifiche di spostamento adottate dal tipo di stabilimento e le specie o categorie di animali **acquatici** interessate;

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 218 – titolo

Testo della Commissione

Autodichiarazione degli operatori per gli spostamenti di animali **di acquacoltura** verso altri stati membri e atti delegati

Emendamento

Autodichiarazione degli operatori per gli spostamenti di animali **acquatici** verso altri Stati membri e atti delegati

Emendamento 312

Proposta di regolamento

Articolo 218 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori nel luogo di origine redigono un'autodichiarazione per gli spostamenti di animali **di acquacoltura** dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali **di acquacoltura** interessati se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui agli articoli 208 e 209 o alle norme adottate ai sensi degli articoli 211 e 214.

Emendamento

1. Gli operatori nel luogo di origine redigono un'autodichiarazione per gli spostamenti di animali **acquatici** dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro e provvedono a che questo documento accompagni gli animali **acquatici** interessati se questi non sono tenuti a essere accompagnati da un certificato sanitario di cui agli articoli 208 e 209 o alle norme adottate ai sensi degli articoli 211 e 214.

Emendamento 313

Proposta di regolamento

Articolo 218 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni relative agli animali **di acquacoltura**:

Emendamento

2. L'autodichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni relative agli animali **acquatici**:

Emendamento 314

Proposta di regolamento

Articolo 218 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) una descrizione degli animali **di acquacoltura**, la specie, la quantità, il peso o il volume in funzione degli animali interessati;

Emendamento

b) una descrizione degli animali **acquatici**, la specie, la quantità, il peso o il volume in funzione degli animali interessati;

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Articolo 218 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali **di acquacoltura** soddisfano le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5.

Emendamento

c) le informazioni necessarie per dimostrare che gli animali **acquatici** soddisfano le prescrizioni in materia di spostamenti di cui alle sezioni da 1 a 5.

Emendamento 316

Proposta di regolamento

Articolo 218 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) alle norme dettagliate relative al contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le diverse specie e categorie di animali **di acquacoltura**;

Emendamento

a) alle norme dettagliate relative al contenuto dell'autodichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le diverse specie e categorie di animali **acquatici**;

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 233 – paragrafo 2 – comma 1 - lettera b

Testo della Commissione

b) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, purché tale paese o territorio terzo fornisca adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che ha comportato la sospensione o il ritiro dall'elenco si è risolta o non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione;

Emendamento

b) per le ragioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, purché tale paese o territorio terzo fornisca adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale **o della sanità pubblica** che ha comportato la sospensione o il ritiro dall'elenco si è risolta o non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione;

Emendamento 318

**Proposta di regolamento
Articolo 252**

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle modifiche degli allegati **I e II** per tener conto dei progressi tecnici e scientifici e del mutamento di circostanze a livello di sanità pubblica e di sanità animale.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alle modifiche degli allegati per tener conto dei progressi tecnici e scientifici e del mutamento di circostanze a livello di sanità pubblica e di sanità animale.

Emendamento 319

**Proposta di regolamento
Articolo 253 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo **e purché la legislazione sia coerente e di facile comprensione e applicazione. Al fine di garantire la piena fruibilità, la corretta interpretazione e applicazione delle previsioni di cui agli atti delegati elencati nel paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione è tenuta a individuare un criterio di organizzazione che semplifichi la struttura e il numero degli atti delegati che adotterà.**

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 253 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 24, all'articolo 28, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 39, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 47, all'articolo 48, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 2, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, all'articolo 68, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 3, all'articolo 76, paragrafo 2, all'articolo 79, all'articolo 80, paragrafo 4, all'articolo 85, paragrafo 3, all'articolo 89, paragrafo 3, all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 96 paragrafo, 3, all'articolo 100, paragrafo 1, all'articolo 103, paragrafo 2, all'articolo 114, all'articolo 115, all'articolo 119, paragrafo 1, all'articolo 122, paragrafo 2, all'articolo 128, paragrafo 1, all'articolo 129, paragrafo 2, all'articolo 132, all'articolo 133, paragrafo 2, all'articolo 134, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 3, all'articolo 136, paragrafo 4, all'articolo 137, all'articolo 141, paragrafo 1, all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 144, all'articolo 146, paragrafo 4, all'articolo 148, paragrafo 3, all'articolo 151, paragrafo 1, all'articolo 152, paragrafo 2, all'articolo 154, paragrafo 1, all'articolo 158, all'articolo 159, paragrafo 5, all'articolo 160, paragrafo 3, all'articolo 162, paragrafo 2, all'articolo 163, paragrafo 3, all'articolo 164, paragrafo 3, all'articolo

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, **all'articolo 5, paragrafo 2**, all'articolo 6, paragrafo 2, **all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1**, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 16, paragrafo 3, **all'articolo 17, paragrafo 3**, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 24, all'articolo 28, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 34, paragrafo 2, **all'articolo 35, paragrafo 2 bis**, all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 39, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 1, all'articolo 47, all'articolo 48, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 54, paragrafo 3, all'articolo 55, paragrafo 2, all'articolo 58, paragrafo 2, all'articolo 63, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, all'articolo 68, paragrafo 2, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 72, paragrafo 2, all'articolo 73, paragrafo 3, all'articolo 74, paragrafo 3, all'articolo 76, paragrafo 2, all'articolo 79, all'articolo 80, paragrafo 4, all'articolo 85, paragrafo 3, all'articolo 89, paragrafo 3, all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 96 paragrafo, 3, all'articolo 100, paragrafo 1, all'articolo 103, paragrafo 2, all'articolo 114, all'articolo 115, all'articolo 119, paragrafo 1, all'articolo 122, paragrafo 2, all'articolo 128, paragrafo 1, all'articolo 129, paragrafo 2, all'articolo 132, all'articolo 133, paragrafo 2, all'articolo 134, paragrafo 2, all'articolo 135, paragrafo 3, all'articolo 136, paragrafo 4, all'articolo 137, all'articolo 141, paragrafo 1, all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 144, all'articolo 146, paragrafo 4, all'articolo 148, paragrafo 3, all'articolo 151, paragrafo 1, all'articolo 152, paragrafo 2, all'articolo 154, paragrafo 1, all'articolo 158,

165, paragrafo 5, all'articolo 166, paragrafo 3, all'articolo 174, paragrafo 3, all'articolo 179, paragrafo 2, all'articolo 184, paragrafo 1, all'articolo 188, paragrafo 1, all'articolo 191, paragrafo 2, all'articolo 196, paragrafo 2, all'articolo 199, paragrafo 3, all'articolo 200, paragrafo 3, all'articolo 201, paragrafo 2, all'articolo 202, paragrafo 2, all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, all'articolo 205, all'articolo 211, all'articolo 213, paragrafo 1, all'articolo 214, all'articolo 216, paragrafo 4, all'articolo 218, paragrafo 3, all'articolo 221, paragrafo 1, all'articolo 222, paragrafo 3, all'articolo 223, paragrafo 3, all'articolo 224, paragrafo 5, all'articolo 225, paragrafo 3, all'articolo 229, paragrafo 1, all'articolo 231, paragrafo 3, all'articolo 233, paragrafo 3, all'articolo 235, all'articolo 236, paragrafo 1, all'articolo 239, paragrafo 4, all'articolo 240, paragrafo 3, all'articolo 241, paragrafo 1, all'articolo 242, paragrafo 2, all'articolo 243, paragrafo 1, all'articolo 244, paragrafo 2, all'articolo 252, all'articolo 259, paragrafo 2, all'articolo 260, paragrafo 2, e all'articolo 261, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato** a decorrere da (*).

all'articolo 159, paragrafo 5, all'articolo 160, paragrafo 3, all'articolo 162, paragrafo 2, all'articolo 163, paragrafo 3, all'articolo 164, paragrafo 3, all'articolo 165, paragrafo 5, all'articolo 166, paragrafo 3, all'articolo 174, paragrafo 3, all'articolo 179, paragrafo 2, all'articolo 184, paragrafo 1, all'articolo 188, paragrafo 1, all'articolo 191, paragrafo 2, all'articolo 196, paragrafo 2, all'articolo 199, paragrafo 3, all'articolo 200, paragrafo 3, all'articolo 201, paragrafo 2, all'articolo 202, paragrafo 2, all'articolo 203, paragrafo 2, all'articolo 204, paragrafo 3, all'articolo 205, all'articolo 211, all'articolo 213, paragrafo 1, all'articolo 214, all'articolo 216, paragrafo 4, all'articolo 218, paragrafo 3, all'articolo 221, paragrafo 1, all'articolo 222, paragrafo 3, all'articolo 223, paragrafo 3, all'articolo 224, paragrafo 5, all'articolo 225, paragrafo 3, all'articolo 229, paragrafo 1, all'articolo 231, paragrafo 3, all'articolo 233, paragrafo 3, all'articolo 235, all'articolo 236, paragrafo 1, all'articolo 239, paragrafo 4, all'articolo 240, paragrafo 3, all'articolo 241, paragrafo 1, all'articolo 242, paragrafo 2, all'articolo 243, paragrafo 1, all'articolo 244, paragrafo 2, all'articolo 252, all'articolo 259, paragrafo 2, all'articolo 260, paragrafo 2, e all'articolo 261, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque anni** a decorrere da (*). **La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 321

Proposta di regolamento Articolo 253 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 229, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da (*).

soppresso

() Data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dal legislatore.*

Emendamento 322

Proposta di regolamento
Articolo 253 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli atti delegati sono basati sui dati scientifici disponibili e adottati previa consultazione delle parti interessate e degli esperti e dopo aver tenuto in debito conto i pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Emendamento 323

Proposta di regolamento
Articolo 257 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le misure nazionali di cui al paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nel presente regolamento e:

a) **non** ostacolano gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri;

b) non sono in contrasto con le norme di cui al paragrafo 1.

2. Le misure nazionali di cui al paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nel presente regolamento e:

a) ostacolano gli spostamenti di animali e prodotti tra Stati membri **solamente se giustificato dal punto di vista scientifico per consentire il controllo delle malattie infettive;**

b) non sono in contrasto con le norme di cui al paragrafo 1.

Emendamento 324

Proposta di regolamento
Articolo 258 – paragrafo 2 – comma 1 - trattino 19

Testo della Commissione

Emendamento

– regolamento (CE) n. 1760/2000,

soppresso

Emendamento 325

Proposta di regolamento

Articolo 258 – paragrafo 2 – comma 1 - trattino 24

Testo della Commissione

Emendamento

*– regolamento (UE) n. [XXX/XXX
[Publication office: Number to be
inserted... non-commercial movements of
pet animals and repealing Regulation
(EC) No 998/2003],* **soppresso**

Emendamento 326

Proposta di regolamento

Articolo 258 – paragrafo 2 – comma 1 - trattino 25

Testo della Commissione

Emendamento

– regolamento (CE) n. 21/2004, **soppresso**

Emendamento 327

Proposta di regolamento

Articolo 258 – paragrafo 2 – comma 1 - trattino 29

Testo della Commissione

Emendamento

– direttiva 2008/71/CE, **soppresso**

Emendamento 328

Proposta di regolamento

Articolo 259

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 259 **soppresso**

*Misure transitorie relative all'abrogazione
del regolamento (CE) n. 1760/2000, del
regolamento (CE) n. 21/2004 e della
direttiva 2008/71/CE*

*1. In deroga all'articolo 258, paragrafo 2,
del presente regolamento, il regolamento
(CE) n. 1760/2000, il regolamento (CE) n.
21/2004 e la direttiva 2008/71/CE
continuano ad applicarsi fino alla data da
fissare in un atto delegato adottato ai*

sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 252 riguardo alla data alla quale gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessano di essere applicabili.

Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 103, paragrafo 2, e agli articoli 114 e 115 del presente regolamento.

Emendamento 329

Proposta di regolamento Articolo 261

Testo della Commissione

Articolo 261

Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento (UE) n. [XXX/XXX on the non-commercial movement of pet animals]

1. In deroga all'articolo 258, paragrafo 2, del presente regolamento, il regolamento (UE) n. [XXX/XXX] continua ad applicarsi fino alla data che deve fissata in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 253 riguardo alla data alla quale il regolamento XXX/XXX cessa di essere applicabile.

Tale data è la data di applicazione delle corrispondenti norme da adottare in virtù degli atti delegati di cui all'articolo 114, lettera f), all'articolo 152, paragrafo 2, e all'articolo 222, paragrafo 3, del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Emendamento 330

Proposta di regolamento Articolo 261 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 261 bis

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione contiene una verifica dell'impatto del presente regolamento, ivi compresa l'esperienza acquisita nell'applicazione degli atti delegati conformemente all'articolo 253 e, se del caso, è corredata di proposte pertinenti.

Emendamento 331

Proposta di regolamento Allegato -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato - I

Parte 1

Malattie di animali terrestri

<i>Soggette alle norme di cui agli articoli</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Misure immediate di lotta alle</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione "volontaria" opzionale</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notificazione e sorveglianza</i>	<i>Specie elencate</i>
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------

	<i>malattie ed eradicazione</i>					
<i>Peste suina classica</i>	X	X	0	X	X	<i>Suidae e Tayassuidae</i>
<i>Febbre catarrale degli ovini</i>	X	X	0	X	X	<i>Tutti i ruminanti</i> VETTORI: <i>Culicoides, ecc.</i>
<i>Malattia emorragica epizootica dei cervi</i>	X	X	0	X	X	<i>Tutti i ruminanti</i> VETTORI: <i>Culicoides, ecc.</i>
<i>Malattia vescicolare dei suini</i>	X	X	0	X	X	<i>Suidae e Tayassuidae</i>
<i>Influenza aviaria ad alta patogenicità</i>	X	X	0	X	X	<i>Pollame, volatili in cattività e selvatici</i>
<i>Influenza aviaria a bassa patogenicità (H5, H7)</i>	X	X	0	X	X	<i>Pollame e volatili in cattività</i>
<i>Peste suina africana</i>	X	X	0	X	X	<i>Suidae e Tayassuidae</i> VETTORI/SERB ATOI: ZECCA <i>del genere Ornithodoros</i>
<i>Afta epizootica</i>	X	X	0	X	X	<i>Qualsiasi animale</i>

						<i>domestico o selvatico dell'ordine Artylodactyla, sottordini Ruminantia, Suina e Tylopoda; (inoltre, per alcune misure: Rodentia e Proboscidae)</i>
<i>Peste bovina</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Ungulati</i>
<i>Peste dei piccoli ruminanti (PPR)</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Bovidae e Suidae</i>
<i>Febbre della valle del Rift</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Tutte le specie di ungulati diverse da quelle della famiglia dei Suidae</i> <i>VETTORI:</i> <i>zanzare (Aedes, Culex), moscerini (Culicoides)</i>
<i>Dermatite nodulare contagiosa</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Bovidae e Giraffidae</i>
<i>Vaiolo degli ovicapriini</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Bovidae</i>
<i>Pleuropolmo</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Specie del genere</i>

<i>nite contagiosa dei bovini</i>						<i>Bos</i>
<i>Peste equina africana</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Equidi</i> <i>VETTORI:</i> <i>moscerini:</i> <i>(Culicoides)</i>
<i>Encefalomielite equina (comprese le varianti orientale, occidentale e giapponese)</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Equidi</i> <i>VETTORI:</i> <i>zanzare, volatili,</i> <i>altri serbatoi...</i>
<i>Encefalomielite equina venezuelana</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Equidi</i> <i>VETTORI:</i> <i>zanzare, volatili,</i> <i>altri serbatoi...</i>
<i>Virus del Nilo occidentale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Equidi</i> <i>VETTORI:</i> <i>zanzare</i>
<i>Malattia di Newcastle</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Pollame, altri volatili in cattività, inclusi i piccioni</i>
<i>Stomatite vescicolosa</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Ungulati</i>
<i>Malattia di Teschen</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Suidae</i>
<i>Morva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Equidi</i>
<i>Durina</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Equidi</i>
<i>Anemia infettiva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Equidi</i>

<i>equina</i>						
Rabbia	0	0	0	X	X	Bovidae, Suidae, Ovidae, Capridae, Equidae, Carnivora e Chiroptera
Carbonchio ematico	0	0	0	X	X	Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae e Hippopotamidae
Tubercolosi bovina (COMMENTO: Complesso Mycobacterium tuberculosis: bovis, caprae)	0	X	X (per scimmie e felini)	X	X	Mammalia, in particolare Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae e Tragulidae
Brucella melitensis*	0	X	0	X	X	Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae e Tragulidae
Brucella abortus*	0	X	0	X	X	Antilocapridae, Bovidae,

						<i>Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae e Tragulidae</i>
<i>Brucella ovis* (epididimite contagiosa)</i>	0	0	0	X	X	<i>Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae e Tragulidae</i>
<i>Brucella suis*</i>	0	0	X	X	X	<i>Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae e Tayassuidae</i>
<i>Clamidiosi aviaria</i>	0	0	0	X	X	<i>Psittaciformi</i>
<i>Leucosi bovina enzootica</i>	0	X	0	X	X	<i>Bovini (inclusi il Bison bison e il Bubalus bubalis)</i>
<i>Piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida)</i>	0	0	0	X	X	<i>Apis e Bombus</i>
<i>Acaro Tropilaelaps (Tropilealaps spp.)</i>	0	0	0	X	X	<i>Apis</i>

<i>Peste americana</i>	0	0	0	X	X	<i>Apis</i>
<i>Vaiolo delle scimmie</i>	0	0	0	0	X	<i>Rodentia e primati non umani</i>
<i>Ebola</i>	0	0	0	0	X	<i>Primati non umani (scimmie)</i>
<i>Malattia di Aujeszky</i>	0	0	X	X	X	<i>Suini</i>
<i>Linfadenite caseosa (Corynebacterium pseudotuberculosis)</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Adenomatosi polmonare</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Paratuberculosis</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Maedi Visna</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Artrite encefalite virale caprina</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Agalassia contagiosa</i>	0	0	X	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Malattia di Border</i>	0	0	0	X	0	<i>Ovini e caprini</i>
<i>Rinotracheite infettiva dei bovini/ vulvovaginite pustolosa</i>	0	0	X	X	0	<i>Bovini</i>

<i>infettiva</i>						
<i>Campilobatte riosi [genitale] bovina – C. foetus ssp. venerealis</i>	0	0	0	X	0	<i>Bovini</i>
<i>Diarrea virale bovina/malat tia delle mucose</i>	0	0	0	X	0	<i>Bovini</i>
<i>Trichomonas foetus</i>	0	0	0	X	0	<i>Bovini</i>
<i>Gastroenterit e trasmissibile</i>	0	0	X	X	0	<i>Suini</i>
<i>Peste europea</i>	0	0	X	X	0	<i>Api</i>
<i>Echinococcus multilocularis</i>	0	0	X	X	X	<i>Cani</i>
<i>Salmonella rilevante per la salute degli animali Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum e Salmonella arizonae</i>	0	0	X	X	0	<i>Pollame</i>
<i>Salmonellosi zoonotica</i>	X	0	X	X	X	<i>Pollame (inoltre, per</i>

<i>(diversa da quelle precedenti)</i>						<i>alcune misure: suini)</i>
<i>Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma meleagridis</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Pollame: M. gallisepticum – galline e tacchini M. meleagridis – tacchini</i>
<i>Tubercolosi (diversa dalla tubercolosi bovina)**</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Scimmie, felini, ruminanti</i>
<i>Tularemia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>Lagomorfi</i>
<i>Myxomatosi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>Lagomorfi</i>
<i>Malattia emorragica dei conigli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>Lagomorfi</i>
<i>Enterite virale (visone)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>Visoni</i>
<i>Malattia aleutina (visone)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>Visoni</i>
<i>Varroasi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>Api</i>
<i>Acariasi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>Api</i>
<i>Febbre emorragica di Crimea-Congo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>Ratiti</i>
<i>TSE (regolamento (CE) n. 999/2001 e direttiva 92/65/CEE)</i>						
<i>Encefalopatia</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Bovini, ovini e caprini</i>

<i>spongiforme bovina</i>						
<i>Malattia del trotto</i>	X	X	0	X	X	<i>Ovini o caprini</i>
<i>Sindrome del dimagrimento cronico</i>	X	X	0	X	X	<i>Cervidae</i>
<i>TSE non BV/OV/CP</i>	X	X	0	0	X	<i>Tutti gli animali</i>
Zoonosi (direttiva 2003/99/CE e regolamento (CE) n. 2075/2005 per la trichinellosi)						
<i>Trichinellosi</i>	0	0	X	X	X	<i>Suini, cavalli, cinghiali e altri animali selvatici (soggetti a infestazioni da Trichinella)</i>
<i>Listeriosi</i>	0	0	0	0	X	<i>Non specificato</i>
<i>Campilobatteriosi</i>	0	0	0	0	X	<i>Non specificato</i>
<i>Escherichia coli che produce verocitotossine</i>	0	0	0	0	X	<i>Non specificato</i>
<i>Leptospirosi</i>	0	0	0	0	X***	<i>Non specificato</i>
<i>Yersiniosi</i>	0	0	0	0	X***	<i>Non specificato</i>
<i>Vibriosi</i>	0	0	0	0	X***	<i>Non specificato</i>
<i>Toxoplasmosi</i>	0	0	0	0	X***	<i>Non specificato</i>
<i>Criptosporidiosi</i>	0	0	0	0	X***	<i>Non specificato</i>
<i>Cisticercosi</i>	0	0	0	0	X***	<i>Non specificato</i>
<i>Anisachiasi</i>	0	0	0	0	X***	<i>Non specificato</i>
<i>Borreliosi</i>	0	0	0	0	X***	<i>Non specificato</i>

<i>Botulismo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X***</i>	<i>Non specificato</i>
<i>Virus dell'influenza</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X***</i>	<i>Non specificato</i>
<i>Echinococcosi [idatidosi] - "Echinococcosi e relativi agenti zoonotici"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>Non specificato</i>
<i>Rischi di resistenza agli antimicrobici (AMR) (microrganismi resistenti e determinanti della resistenza)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>Pollame, suini e bovini</i>
<i>Calicivirus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X***</i>	<i>Non specificato</i>
<i>Virus dell'epatite A</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X***</i>	<i>Non specificato</i>
<i>Virus trasmessi da artropodi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X***</i>	<i>Non specificato</i>
<i>Altre zoonosi e agenti zoonotici</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X***</i>	<i>Non specificato</i>

Allegato - I

Parte 2

Malattie degli animali acquatici

<i>Soggette alle norme di cui agli articoli</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Lotta alle malattie ed eradicazione immediata</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1), lettera b) Eradicazione obbligatoria</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) Eradicazione "volontaria" opzionale</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera d) Commercio</i>	<i>Articolo 8, paragrafo 1, lettera e) Notifica e sorveglianza</i>	<i>Specie elencate</i>
<i>Necrosi ematopoietica epizootica</i>	X	X	0	X	X	<i>Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e pesce persico (Perca fluviatilis)</i>
<i>Infezione da Bonamia exitiosa</i>	X	X	0	X	X	<i>Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) e ostrica cilena (Ostrea chilensis)</i>
<i>Infezione da Perkinsus marinus</i>	X	X	0	X	X	<i>Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e ostrica della Virginia (Crassostrea virginica)</i>
<i>Infezione da Microcytos mackini</i>	X	X	0	X	X	<i>Ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), ostrica di Olimpia (Ostrea</i>

						<i>conchaphila) e ostrica piatta (Ostrea edulis) 2002/99 (95/70)</i>
<i>Sindrome di Taura</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Gambero bianco del Golfo (Penaeus setiferus), gambero blu del Pacifico stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei)</i>
<i>Malattia della testa gialla</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Gambero nero del Golfo (Penaeus aztecus), gambero rosa (P. duorarum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero bianco del Golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei)</i>
<i>Setticemia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Aringa (Clupea</i>

<i>emorragica virale (VHS)</i>						<i>spp.), coregoni (Coregonus sp.), luccio (Esox lucius), eglefino (Gadus aeglefinus), merluzzo del Pacifico (Gadus macrocephalus), merluzzo bianco (Gadus morhua), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) motella (Onos mustelus), salmotrota (Salmo trutta), rombo (Scophthalmus maximus) spratto (Sprattus sprattus), temolo (Thymallus thymallus) e hirame (Paralichthys olivaceus)</i>
<i>Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (O. kisutch), salmone giapponese (O.</i>

						<i>masou), trota iridea (O. mykiss), salmone rosso (O. nerka), salmone rosa (O. rhodurus), salmone reale (O. tshawytscha) e salmone atlantico (Salmo salar)</i>
<i>Virus erpetico (KHV)</i>	0	0	X	X	X	<i>Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio)</i>
<i>Anemia infettiva del salmone (ISA)</i>	0	0	X	X	X	<i>Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmone atlantico (Salmo salar) e salmotrota (Salmo trutta)</i>
<i>Infezione da Marteilia refringens</i>	0	0	X	X	X	<i>Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovincialis)</i>
<i>Infezione da Bonamia ostreae</i>	0	0	X	X	☐X	<i>Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica</i>

						<i>cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselammellosa), ostrica piatta europea (O. edulis), e ostrica argentina (O. puelchana).</i>
<i>Malattia dei punti bianchi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>Tutti i decapodi (ordine Decapoda)</i>

Note:

** Codice OIE = in appresso B. abortus, B. melitensis o B. suis in un capo, con raccomandazioni per (in base all'attuale proposta): bovidi [bovini (Bos taurus, B. indicus, B. frontalis, B. javanicus e B. grunniens), bisonte (Bison bison e B. bonasus) e bufalo indiano (Bubalus bubalis)], pecore (Ovis aries) e capre (Capra aegagrus), maiali (Sus scrofa), camelidi [dromedario (Camelus dromedarius), cammello (Camelus bactrianus), lama (Lama glama), alpaca (Lama pacos), guanaco (Lama guanicoe) e vicuna (Vicugna vicugna)], cervidi [capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus elaphus), wapiti/alce (C. elaphus canadensis), sika (C. nippon), sambar indiano (C. unicolor unicolor), sambar dalla criniera (C. timorensis), daino (Dama dama), cervo dalla coda bianca, cervo dalla coda nera, cervo mulo (Odocoileus spp.) e renna (Rangifer tarandus), lepre europea (Lepus europaeus).*

*** M. tubercolosi non elencata dall'OIE; inclusa comunque nel capo 6, sezione 11 sulle zoonosi trasmissibili da primati non umani come il complesso M. tubercolosi, per raccomandazioni specifiche sulle prove/trattamenti durante la quarantena*

**** Opzionale nella direttiva 2003/99/CE, in base alla situazione epidemiologica nello Stato membro*

Il regolamento (UE) n. 142/2011 (sui sottoprodotti di origine animale) definisce le "malattie trasmissibili gravi" come segue: "le malattie di cui all'articolo 1.2.3 del codice sanitario per gli

animali terrestri dell'OIE, edizione del 2010, e di cui al capo 1.3 del codice sanitario per gli animali acquatici, edizione del 2010, sono considerate malattie trasmissibili gravi ai fini delle restrizioni di polizia sanitaria generali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009".

Emendamento 332

**Proposta di regolamento
Allegato 3 – punto 18**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 333

**Proposta di regolamento
Allegato 3 – punto 24**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 334

**Proposta di regolamento
Allegato 3 – punto 28**

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso